

N. 65-68-177-350-535-1174-1175-  
1195-1244-1467-2421-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DEL-  
LO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL  
RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(Relatore per la maggioranza: FORTUNA)

SULLE

## PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPAGNOLI, BARACETTI, RODOTÀ, MACIS, LODA, ALINOVÌ,  
POLESELLO, FERRI, VIRGILI, CUFFARO, TORTORELLA,  
BOTTARI, SPATARO, GASPAROTTO

*Presentata il 12 luglio 1983*

---

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARACETTI, SPAGNOLI, POLESELLO, GASPAROTTO,  
CUFFARO, FERRI, VIRGILI**

*Presentata il 12 luglio 1983*

—

Norme per la valorizzazione della lingua  
e della cultura friulane

—————

**d'iniziativa del deputato CONTU**

*Presentata il 15 luglio 1983*

—

Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda in  
applicazione dell'articolo 6 della Costituzione della Repubblica

—————

**d'iniziativa del deputato SCOVACRICCHI**

*Presentata l'11 agosto 1983*

—

Provvedimenti per lo sviluppo della cultura, della lingua  
e delle tradizioni del Friuli

—————

D'INIZIATIVA DEL

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

*Presentata il 26 settembre 1983*

--

Riconoscimento della parità giuridica della lingua sarda con  
la lingua italiana e introduzione del sistema del bilinguismo  
in Sardegna

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUSSO FRANCO, GORLA, CAPANNA, CALAMIDA,  
POLLICE, RONCHI, TAMINO**

*Presentata il 23 gennaio 1984*

---

Norme in materia di minoranze linguistiche

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUSSO FRANCO, GORLA, CAPANNA, CALAMIDA,  
POLLICE, RONCHI, TAMINO**

*Presentata il 23 gennaio 1984*

---

Norme per la tutela della minoranza linguistica friulana

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FINCATO GRIGOLETTO, SACCONI, LABRIOLA, ARTIOLI,  
DE CARLI, ANDÒ, CASALINUOVO, FERRARI MARTE**

*Presentata il 26 gennaio 1984*

---

Norme per la tutela delle minoranze linguistiche

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUSSO FRANCO, GORLA, CAPANNA, CALAMIDA,  
POLLICE, RONCHI, TAMINO**

*Presentata il 2 febbraio 1984*

Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TRAMARIN, BENEDIKTER, MELIS, DUJANY, EBNER**

*Presentata il 21 marzo 1984*

Norme per la tutela della lingua e della cultura veneta

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DUJANY, CARLOTTO, SOAVE, MARTINO,  
PAGANELLI, TRAMARIN**

*Presentata il 20 dicembre 1984*

Provvedimenti per la tutela e la promozione della lingua  
e della cultura della minoranza etnico-linguistica occitana  
in Italia

*Presentata alla Presidenza il 3 luglio 1985*

ONOREVOLI COLLEGHI! — E. Dickinson, scomparsa nel 1886, in due brani poetici affronta la « parola » con una sorta di religiosità timorosa... « Potesse un mortal labbro presagire / il carico sospeso / d'una scandita sillaba, / a pezzi cadrebbe sotto il peso ».

Marcello Camillucci (da cui traggo spunto per queste brevi note introduttive) è forse ancor più affascinato dall'altro brano: « una parola è morta / quando è detta, / dicono alcuni. Io dico che proprio / comincia a vivere / quel giorno » per la spirituale intuizione della differenza che v'è tra il silenzio che è interiorità vera e il tacere che è interiorità falsa, fra il *verbum mentis* agostiniano che è la parola investita e rivestita di tutta l'interiorità umana e il *flatus vocis* che è il seme fatuo, la parola-scorza senza midollo. L'esperienza verbale del poeta correrà fra il polo dell'ineffabile (Geremia che, ascoltata la parola di Dio, non sa tradurla meglio che con un balbettio) e il polo della parola pura. Limiti e tentazioni — conclude il Camillucci — che l'arte umana periodicamente rincorre: in mezzo sta il vasto regno del *logos* di cui il poeta è, col santo, il massimo custode.

D'accordo con lui, d'accordo con J. Renard (« le parole sono degli esplosivi »), d'accordo con la « maligna » definizione dell'oratoria data da Philips (« L'arte di fare in modo che certi rumori profondi del petto suonino come importanti messaggi del cervello »): non tutto quanto l'uomo pronuncia, anche se ne abbia le esteriori parvenze, è parola.

La parola, il linguaggio, può essere un mezzo esterno di mera comunicazione, un utile sistema « commerciale » di contatto, un elaborato metodo per rapporti interpersonali, ed ecco l'utilità epidermica indubbia. « Impara l'inglese ». « Impara il *basic*, il linguaggio dei *computers* » è l'imperativo, quindi, dell'« avere ». Così si avrà « successo »: più comunicazione più spazio per l'azione.

Ma nel regno dell'« essere », laddove il *verbum mentis* esprime l'intera interiorità dell'uomo, ogni comunità ha la « sua » parola che corrisponde alla « sua » storia, che è costruita nella sua storia. Può essere (anzi è così) che sia necessario utilizzare negli scambi e nei rapporti un'altra lingua (la cosiddetta lingua nazionale od altre) ma è assolutamente necessario contemporaneamente non estraniarsi dalle fonti del « proprio linguaggio » prodotto dell'esperienza e della vita della propria gente, della propria comunità, della propria famiglia.

È il rapporto tra parola-scorza e parola-seme, che si ripropone continuamente. Tra l'avere e l'essere.

\* \* \*

La psicologa americana William James sosteneva che il mondo percettivo del neonato è una « *blooming, brizzing confusion* », ossia una « confusione (di sensazioni) incessantemente ronzanti e sboccianti », un vero caleidoscopio in continuo movimento, un magma indistinto in cui si mescolano senza alcun ordine sensazioni uditive, visive, tattili, olfattive, cinestetiche.

A questo mondo in continuo e caotico scorrimento il neonato non può dare alcun ordine in quanto privo di quegli schemi di riferimento concettuale che costituirà faticosamente solo l'esperienza dei primi anni di vita.

« (...) L'ordinato e — quasi sempre — logico mondo percettivo in cui vivono gli adulti è il risultato di un lavoro di progressiva strutturazione e discriminazione tra le diverse sensazioni che affollano la nostra coscienza... » (cfr. Franco Purghé).

Non vedo contraddizioni tra queste osservazioni e la tesi humboldtiana secondo la quale la nostra visione del mondo è condizionata dalla lingua che parliamo, tesi ripresa e sviluppata da Ferdinand de Saussure la cui concezione è imperniata sulla

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

idea generale che il linguaggio dà forma, per mezzo delle sue strutture arbitrarie, alla realtà circostante, sia essa sonora che semantica. I concetti non esistono in quanto tali, ma acquistano esistenza solo dopo essere stati delimitati dal linguaggio. Sausure è così diventato il principale esponente di una idea di grandissima suggestione: la lingua materna è responsabile del nostro modo di pensare e ha creato i nostri concetti (cfr. Bertie (Malmberg: « L'analisi del linguaggio nel XX secolo » « Il Mulino »).

Questa « creazione » avviene essenzialmente nei primissimi anni di vita: appare chiara perciò la « necessità » che — nelle scuole materne ed elementari — si utilizzi il linguaggio materno, cemento per la costruzione dei concetti.

Anche per queste ragioni riteniamo che tutelare e valorizzare le lingue della comunità nell'ambito di più vaste aggregazioni nazionali o internazionali (Italia, Europa) non sia una concessione paternalistica dello Stato ma corrisponda ad un diritto inalienabile del cittadino di ogni Stato. Un diritto di libertà. Ed è interesse di ogni Stato che ogni cittadino possa esprimere la cultura della comunità sempre e con le espressioni tipiche della comunità stessa; diciamo questo nella convinzione che ciò rafforzi il senso dello Stato e non lo affievolisca. Nessuna indulgenza perciò al separatismo surrettizio, ma sicurezza che una organizzazione statale di liberi e di eguali non possa che rafforzarsi proprio dall'estensione delle libertà.

\* \* \*

Ormai queste linee generali fanno parte della cultura mondiale e sono destinate a battere le residue resistenze burocratiche e conservatrici pervicacemente presenti nei vari Stati.

Renato d'Aquino (*Umanità*) commenta la nuova indicazione canadese verso il multiculturalismo: e ciò proprio nella nazione bilingue per eccellenza (inglese e francese). Per tutelare le frastagliate matrici etniche del paese si è istituito dal 1971 un Ministero federale del multicultu-

turalismo: il Governo, pur dando atto a inglesi e francesi della fondazione del Canada, ha riconosciuto l'enorme contributo dato allo sviluppo della nazione dagli altri gruppi etnici che compongono oggi la popolazione canadese. Il ministro Jack Murta ha commentato: « si tratta di far fiorire tutte le singole culture sotto quello che definirei un ombrello canadese ».

Nella zona di Toronto, ad esempio, l'italiano è la terza lingua, e il Ministero del multiculturalismo finanzia l'insegnamento di una terza lingua.

In Alberta viene proposto addirittura un progetto che prevede, differenziatamente, l'insegnamento di ben dodici lingue dall'italiano all'idioma degli indiani, degli indigeni. Il ministro federale così commenta: « Il programma fa parte di un progetto più generale teso ad aiutare i canadesi a comprendere i loro compatrioti di altre origini etniche. Continueremo quindi in questa politica e ciò perché non intendiamo fare del Canada una sorta di calderone, come invece avviene nei vicini Stati Uniti. Dal canto nostro faremo tutto il possibile perché culture e religioni originarie possano continuare a svilupparsi sotto il cosiddetto « ombrello canadese ».

Possiamo aggiungere, per la verità, che anche negli USA si fa strada il disagio per l'indistinta standardizzazione del « calderone » denunciato da Jack Murta, se è vero che comincia — sia pure a fatica — una illuminata ricerca delle singole « radici » da parte di varie comunità e una ripresa dell'italiano da parte di nipoti e pronipoti, dopo la sciagurata corsa alla mimetizzazione che si è tradotta in perdita secca di cultura.

\* \* \*

Di estremo interesse è la « svolta » che recentissimamente sta verificandosi nell'immensa Cina dove si è deciso di salvare — *in extremis* annota Renato Ferraro — le testimonianze culturali delle sue cinquantacinque componenti minoritarie; a Pechino sorgerà perfino un « Museo delle minoranze ».

Il responsabile dell'Ufficio per la protezione delle vestigia culturali ha testualmente dichiarato: « se vogliamo conservare le tracce di queste civiltà dobbiamo intervenire con urgenza. Già molti costumi, usanze, leggende, opere d'arte si sono perse ed altre stanno per subire lo stesso destino. E così si è deciso di difendere ed utilizzare a scopo storiografico, turistico ed economico, questo patrimonio di conoscenze, con le sue tradizioni ed il suo artigianato ».

Lo Stato cinese è composto da cinquantasei popoli e il 94 per cento dei cittadini appartiene alla maggioranza Han, formata dagli Huaxia originari e dai popoli da essi assimilati in migliaia di anni: le altre cinquantacinque comunità hanno resistito all'assimilazione coltivando loro vigorose culture. I più numerosi sono gli Zhuaag (13 milioni) mentre ci sono anche piccoli gruppi di meno di mille persone. Entità microscopiche, invisibili nella marea di oltre un miliardo di cinesi.

Eppure, dopo la svolta del 1979, Den Xiao Ping ha scelto anche per loro la via della conciliazione, dell'unità, della valorizzazione e della tutela di lingua e culture diverse considerate quindi culture alternative vivaci e creative.

Solo ora, quindi, ci si accorge con sgomento che le culture « diverse » (e non solo quelle di gruppuscoli tribali) rischiano di scomparire con danni incalcolabili per tutta la cultura. Riferisce Renato Ferraro che i quattro milioni di Manciu, per esempio, hanno quasi perso la conoscenza della loro lingua, sebbene questo popolo abbia dato origine all'ultima dinastia che ha governato la Cina dal 1644 al 1911. Si pensi che per riuscire a tradurre gli archivi imperiali redatti in manciù durante un secolo, il governo ha dovuto letteralmente istituire a Pechino una scuola *ad hoc*.

\* \* \*

*La révolte des régions* è il titolo di un libro di Solange e Christian Gras apparso a Parigi nel 1982 per le « Presses

Universitaires de France ». Le regioni sono quelle dell'Europa occidentale popolate da minoranze etniche e linguistiche. Così inizia una inchiesta di Gaetano Arfé, già eurodeputato e promotore di speciali determinazioni sul tema delle comunità minoritarie nel Parlamento europeo. L'inchiesta inizia con una parola d'ordine significativa: « Le minoranze etniche e linguistiche nella Comunità europea: una questione storica, una sfida per la democrazia ». Per venticinque milioni di europei viene rivendicato « il diritto alla differenza »!

Sul fenomeno — dice Arfé — esiste una bibliografia vastissima: se ne sono occupati etnologi, antropologi, sociologi, linguisti, un po' meno giuristi e storici.

Ci sono perciò tutti gli elementi per darne una valutazione di insieme e per affrontare il problema con tutta l'attenzione che merita.

Ma la cultura politica corrente — continua Arfé — quella che circola nelle aree dei vertici dei partiti e dei governi, « tarda a prenderne atto, e le risposte ufficiali si caratterizzano, nelle parole e nei fatti, per la superficialità, la occasionalità, la frammentarietà degli interventi ».

Per la verità il Consiglio d'Europa ha fatto per anni sulla questione delle minoranze un ottimo lavoro e continua a farlo, coadiuvato dalle organizzazioni europee dei poteri locali. Ed anche il Parlamento europeo si è mosso con l'« ambizioso disegno » di dare alla Comunità una politica in questo settore: vi è stata una proposta di una Carta dei diritti delle minoranze etniche e linguistiche che è stata approvata dall'Aula a larga maggioranza.

Il promotore della Carta — Gaetano Arfé — sottolinea che in essa venivano accolte le tradizionali, fondamentali rivendicazioni delle minoranze, riducibili in sostanza all'uso della lingua nei rapporti sociali e civili e all'accesso ai mezzi di comunicazione di massa. Di più il Parlamento non poteva e non voleva fare per i suoi limiti di competenza e per l'impossibilità di articolare ulteriormente le proposte alla varietà delle situazioni esistenti. Basti pensare — chiarisce giustamente

Arfé per l'Italia — alle differenze che corrono tra i problemi delle minoranze di lingua francese, tedesca e slovena, con nazioni costituite in Stati alle loro spalle, e entità regionali come la Sardegna ed il Friuli e le piccole comunità disseminate in varie regioni d'Italia e isolate, come gli albanesi, i provenzali, gli occitani, gli zingari, i ladini, i grecanici.

Quello che conta è che è balzato in tutta evidenza il rilievo culturale del problema. Non siamo solo alla riscoperta di un antico folklore ma « alla identificazione dei problemi della scuola, dell'organizzazione della cultura » e più « alla discussione critica sui concetti di patria, di nazione, di Stato », fino alla larga coincidenza di interessi tra la causa delle minoranze e quella della democrazia europea: è interesse infatti della democrazia europea che la presa di coscienza delle minoranze non diventi « un fatto di ribellismo endemico » e che « la rivolta delle regioni trovi un suo sbocco e una sua composizione ».

È proprio vero: è nell'interesse della democrazia europea, dell'Europa nel suo insieme, che non scompaia e neanche impallidisca una testimonianza della sua storia che è anche parte integrante del suo patrimonio di civiltà. E ancor più (la coincidenza della nostra visione e quella di Arfé è totale) è interesse dell'Europa « inserire queste energie nel proprio circolo anche come contributo alla lotta contro un processo di standardizzazione culturale a livelli sempre più bassi, che ignora anche il pedagogismo paternalistico di altri tempi, che impone e propone mode, costumi, comportamenti, uniformizzati e mortificanti, che espone l'Europa ai pericoli di una autentica colonizzazione di provenienza americana e giapponese, grazie ai previsti sviluppi delle nuove tecnologie nei mezzi di comunicazione di massa ».

È per questo motivo che preferiamo utilizzare l'espressione « lingue delle comunità » in senso europeo piuttosto che « lingue minoritarie » che richiama non tanto il diritto della persona ma piuttosto un « compromesso » per definire (con spirito sia pure liberale) nuclei più o meno consi-

stenti di « alloglotti » residuati dalle manipolazioni dei confini statali conseguenti alle due guerre mondiali (o a vicende antiche e antichissime).

D'altra parte la Costituzione repubblicana utilizza invece la dizione « minoranze linguistiche » ed è perciò a questa che la maggioranza della Commissione Affari costituzionali fa riferimento pur sapendo che sul piano meramente letterale la questione offre diversità di definizioni.

In ogni caso non è apparsa, alla maggioranza predetta, questione tale da impedire la formulazione di norme per la tutela e la valorizzazione delle lingue cosiddette minoritarie esistenti in tutta evidenza in Italia.

#### *Le minoranze linguistiche nell'Assemblea Costituente.*

Durante i lavori dell'Assemblea Costituente il problema della protezione di quei « gruppi omogenei di cittadini, che hanno in comune il carattere distintivo che li separa da tutti gli altri cittadini e influenza in modo generale i rapporti della loro vita e della convivenza sociale » fu oggetto di particolare attenzione come una delle tutele che un moderno diritto pubblico doveva garantire dalla possibile lesione dell'azione di maggioranza. La discussione in Aula fu preceduta dalla discussione nella Commissione per gli studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato istituita presso il Ministero della Costituente, che preparò una relazione redatta da Luzzatto sulle minoranze etniche.

Nella relazione, premesso che come criterio discriminatore per la individuazione delle minoranze si preferiva quello linguistico e si rifiutava quello di razza o di nazionalità, si descriveva la situazione delle minoranze in Italia e a questo proposito si distinguevano due categorie di minoranze.

« Per oltre 150.000 abitanti — si diceva nella relazione — si tratta di isole linguistiche albanesi, catalane e greche dell'Italia meridionale e insulare, disseminate tra la popolazione di lingua italiana e ambientate oramai da molte generazioni, tanto



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

che solo la lingua parlata tradizionale e d'origine, che hanno mantenuta viva tra loro senza ostacoli, né rivendicazioni, né inconvenienti, le differenzia dalla circostante popolazione, cui spesso pur è non meno caratteristico un dialetto proprio, che si distingue nella pratica della vita dalla lingua comune; ed è loro familiare, non diversamente che per chi è abituato al proprio dialetto, l'uso della lingua italiana in tutti i rapporti esterni, oltre che nei rapporti pubblici. Del tutto analoga è la condizione della lingua slava in provincia di Campobasso, di quella tedesca in pochi villaggi alpini del Piemonte e nella Venezia Euganea, della rumena (e anche germanica) nella Venezia Giulia.

Una categoria distinta costituiscono i gruppi minoritari di lingua francese, tedesca e slava, localizzati nell'arco alpino e in territori prossimi ai confini con Stati nei quali dette lingue sono lingue nazionali. Essi sono caratteristici delle zone di trapasso, e benché non presentino una loro omogeneità, non hanno esatti confini entro i quali possano essere divisi dalla popolazione di lingua italiana, né compattezza esclusiva. I territori che essi abitano sono territori mistilingui, nei quali si ha il fenomeno naturale e storico del contatto tra le nazionalità; che pone quindi a un tempo il problema della salvaguardia dei loro diritti naturali e della risoluzione pacifica e nuova di una situazione, che è stata e può essere di urto, mentre può e deve divenire anello di congiunzione. Ciò dà al problema delle minoranze in Italia il carattere suggestivo di problema di conciliazione, di convivenza, di pace, che lo rende meritevole della più attenta e appassionante considerazione, anche oltre i limiti della sua entità numerica e della sua rilevanza locale».

Per la tutela della prima categoria nella relazione si ritenevano sufficienti le norme generali — in particolare la previsione del diritto di eguaglianza — valide per tutti i cittadini indistintamente e pertanto per i cittadini dei gruppi minoritari, in favore dei quali presentano particolare valore senza dover contenere un riferimento particolare. Per la seconda categoria invece si

ritenevano opportune norme speciali, tendenti soprattutto all'esercizio e alla protezione della lingua e delle manifestazioni connesse, applicate nei confronti di questo tipo di minoranze, a differenza degli altri cittadini. Di conseguenza, esclusa la ipotesi di rappresentanze proprie nell'Assemblea politica dello Stato, si sottolineava l'opportunità di garantire minoranze particolarmente omogenee creando anche unità territoriali mistilingui nelle quali affiancare alla lingua e alle istituzioni italiane lingua e istituzioni minoritarie.

A conclusione della relazione la Sottocommissione approvava all'unanimità la seguente risoluzione:

« Le zone abitate da popolazioni mistilingui formeranno distinte unità territoriali, ordinate in modo da garantire, in armonia con le istituzioni democratiche dello Stato, l'uso della lingua e lo sviluppo della cultura, il rispetto e lo sviluppo dei costumi, delle tradizioni ambientali, e degli interessi locali ».

La Sottocommissione aggiunse inoltre la raccomandazione « che le unità territoriali mistilingui siano indicate nella stessa Costituzione. Esse possono essere quelle che si sono dianzi dettagliatamente specificate: 1) Val d'Aosta italo-francese; la circoscrizione territoriale ne risulta già definita dall'autonomia che, come primo esempio, vi è stata stabilita; in modo quanto meno analogo, a taluni effetti, si potrebbe considerare altra unità territoriale mistilingue italo-francese quella costituita, pure nel Piemonte, dalle Valli Valdesi (Val Pellice, Val Luserna e Val Germanasca); 2) Alto-Adige (o meglio Tirolo meridionale) italo-tedesco; i confini coinciderebbero con quelli della provincia di Bolzano con l'aggiunta dei comuni ora appartenenti alla provincia di Trento e siti in Val d'Adige a monte di Magrè e laghetti compresi (Magrè, Cortecchia, Termeno, Egna, Montagna, Ora, Bronzolo); 3) zona mistilingue della Venezia Giulia italo-slava, da determinarsi successivamente nei suoi limiti esatti.

Un ordinamento come quello accennato, da sancire con norme costituzionali e leggi che, derivandone, avrebbero carattere

costituzionale, sembra rispondente ai moderni principi di democrazia e agli intenti di pacificazione ».

Accogliendo il suggerimento della risoluzione, la Commissione per la Costituzione (II Sottocommissione) nella seduta del 14 novembre 1946, risolveva il problema della tutela delle minoranze prevedendo, nell'ambito dell'ordinamento regionale, un'autonomia speciale per le regioni caratterizzate da condizioni particolari fra cui la presenza di minoranze alloglotte, in particolare per la Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige. A queste regioni si aggiungeva poi, durante la discussione nella seduta del 27 giugno 1947 dell'Assemblea Costituente, il Friuli-Venezia Giulia.

In Assemblea Costituente, inoltre, fu proposto un emendamento dell'onorevole Codignola che, sottolineata la sua contrarietà al sistema degli statuti speciali, prevedeva una garanzia generale delle minoranze etniche e linguistiche. La proposta superò l'opposizione del Presidente della Commissione Ruini, che la riteneva superflua in quanto nel progetto di Costituzione era già previsto il principio di eguaglianza senza distinzione di lingua. Nella seduta del 22 luglio 1947 l'emendamento Codignola fu infatti approvato nella nuova versione di norma generale di tutela che copriva una lacuna della prima parte della Costituzione e si aggiungeva alla tutela prevista dagli statuti speciali: in questo modo al divieto di discriminazione si aggiungeva una tutela « positiva » delle minoranze linguistiche. Infine il riferimento nell'articolo approvato alle minoranze linguistiche e non più a quelle etniche e linguistiche dell'emendamento Codignola fu forse determinato, secondo l'interpretazione scientifica (Pizzorusso), dall'intento di limitare la tutela minoritaria al suo aspetto linguistico-culturale, onde isolarlo da quello politico nazionale.

#### *L'interpretazione dell'articolo 6 della Costituzione.*

La dottrina costituzionalistica più sensibile all'equilibrio fra i valori individuali

e i valori pluralistici introdotto dalla nostra Costituzione (da Mortati a Rescigno a Pizzorusso), ha collegato il principio della tutela delle minoranze agli altri fondamentali principi espressi dagli articoli 2 e 3. Da un lato, infatti, la tutela delle formazioni sociali prevista nell'articolo 2 è garanzia di realizzazione della personalità individuale, non più considerata isolatamente ma all'interno del tessuto sociale nel quale opera e rispetto al quale si identifica: concordemente si ritiene che le minoranze rientrino fra queste formazioni sociali e che da tale principio derivi la particolare tutela costituzionale delle stesse. Dall'altro, il collegamento con il principio di uguaglianza — nella sua interpretazione sostanziale proposta anche dalla Corte costituzionale, di principio da cui deriva la legittimità di trattare in modo diverso le situazioni diverse — consente una tutela non solo in negativo, divieto di discriminazioni, ma anche in positivo delle minoranze, quale può derivare da provvedimenti particolari che stabiliscano nei loro confronti un regime in certo senso privilegiato.

Mentre finora la via seguita dal legislatore per attuare il principio costituzionale dell'articolo 6 è stata quella di regolare con norme *ad hoc* le quattro minoranze rappresentate dai sudtirolesi di lingua tedesca, dai valdostani, dai ladini dolomitici e dagli sloveni, prevedendo strumenti di tutela notevolmente differenziati per le stesse, la nuova normativa, che si propone, prevede norme generali ed astratte applicabili alle minoranze linguistiche esistenti nel territorio nazionale e realizza, a quarant'anni dall'approvazione della Costituzione, un obiettivo di politica culturale proprio della Carta fondamentale italiana, indipendentemente dagli specifici impegni assunti verso stati stranieri o verso singoli gruppi. Rispetto alla scarsa o frammentaria legislazione di carattere generale che in questa prospettiva è stata finora adottata (ad esempio in tema di equiparazione ai film italiani — ai fini del rispetto dell'obbligo di programmazione di una certa quota dei film nazionali — dei film proiettati, nelle aree in cui vivono mino-

ranze linguistiche garantite da forme particolari di tutela, nella lingua di tali minoranze: articolo 35, comma 3, della legge 4 novembre 1965, n. 1213; in tema di cognomi stranieri: legge 31 ottobre 1966, n. 935; di contributi statali per i partiti che rappresentano le minoranze linguistiche: articolo 1, comma 4, della legge 2 maggio 1974, n. 195, ecc.) e che finisce per operare praticamente soltanto nei confronti delle minoranze che fruiscono anche della tutela speciale, la nuova disciplina che si propone all'approvazione del Parlamento rappresenta una legge quadro di carattere generale che risolve il problema preliminare della identificazione della lingua e delle culture alloglotte oggetto di tutela.

Sono tre infatti i criteri utilizzabili per l'identificazione delle minoranze a seconda che si faccia riferimento: a) soltanto al nucleo di cittadini che parli una lingua corrispondente a quella assunta come lingua dalla maggioranza in un diverso stato nazionale; b) o a quel nucleo il cui idioma si contrapponga a quello della maggioranza, pur non identificandosi in quello proprio di un altro Stato; c) o a quel nucleo la cui parlata si ponga, rispetto alla lingua parlata dalla maggioranza, nel rapporto tradizionalmente identificato mediante la contrapposizione lingua-dialetto. Rispetto a questa diversità di impostazioni, è sembrato opportuno recepire le conclusioni di quegli studiosi di linguistica che tendono a ricondurre tutte le differenziazioni linguistiche ad un unico tipo, ma nella loro varietà quantitativa e qualitativa, negandosi così validità scientifica alla contrapposizione lingua-dialetto.

Il riconoscimento della varietà quantitativa e qualitativa, per altro, comporta un superamento di quella che è stata chiamata visione « eleatica » della realtà linguistica. In tale visione — come ha sostenuto De Mauro — « la lingua (come l'Essere di Parmenide e degli Eleati) è un tutto omogeneo, senza variazioni nel tempo e nello spazio, cui o si aderisce o non si aderisce, secondo (direbbe Guido Calogero) la logica manichea del sì o del

no ». Oggi, rinverdendo i vecchi insegnamenti della linguistica storica e della geografica linguistica, ben presenti tanto a Saussure quanto allo strutturalismo europeo, russo e praghese, gli studi di sociologia del linguaggio stanno invece mostrando sistematicamente che la variabilità è la regola, è la fisiologia entro una medesima comunità linguistica; e che l'adesione totale a un modello linguistico unico può essere (ed è stata talora) un ideale, ma non è la norma regolativa reale delle collettività. La conseguenza di questa impostazione è che in una società che si ponga come obiettivo primario del suo organizzarsi l'eguaglianza sostanziale, i problemi di linguaggio possono essere risolti garantendo la parità nella disparità e la pari dignità delle diverse tradizioni idiomatiche ed espressive. L'eguaglianza linguistica può quindi significare solo accettazione delle distinzioni idiomatiche e creazione di meccanismi grazie ai quali le distinzioni non siano gabbie e ghetti ma possibilità di strumenti di mutua comprensione, più sincera, più adeguata alle diverse situazioni storiche e ambientali.

#### *La mappa delle minoranze linguistiche.*

Ma quali sono in Italia, i gruppi minoritari ai quali garantire questo tipo di tutela? In mancanza di rilevazioni ufficiali, si fa riferimento a rilevazioni scientifiche in particolare dei professori De Mauro e Pellegrini che identificano, nella rivista *Il Mulino* (1979), tra gli idiomi minoritari, rispetto all'italiano ed ai blocchi dei dialetti italo-romanzi, tutti gli idiomi non neolatini esistenti in Italia, e tra i neolatini, tutti quelli diversi e/o marginali rispetto ai blocchi italo-romanzi. Si è anche tenuto presente il rapporto del professor Pahor pubblicato nella rivista *Città e regione* (1980) che conferma la rilevanza degli stessi gruppi. In questo modo viene disegnato un quadro delle minoranze linguistiche con relative localizzazioni e quantificazioni, quadro che può essere così sinteticamente riassunto:

1) *comunità albanesi*: localizzate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Molise, Puglia, Sicilia. Dopo i tedeschi della provincia di Bolzano sono le più folte comunità italiane di idioma non neolatino; parlano l'albanese nella varietà tosca, una lingua indoeuropea unica rappresentante vivente del gruppo illirotraco. Si possono valutare in almeno 80.000 gli albanesi della penisola che usano ancora la loro antica parlata ai quali vanno aggiunti dagli 11.000 ai 15.000 albanesi di Sicilia;

2) *comunità Catalana*: è presente nel solo comune di Alghero dove la metà degli abitanti (15.000 circa) parla catalano, lingua indoeuropea appartenente al gruppo occidentale delle lingue neolatine (mentre l'italiano appartiene al gruppo orientale);

3) *comunità di parlata franco-provenzale*: insediamenti in alcune località del Piemonte, della Val d'Aosta, della Puglia (Faeto e Celle San Vito, in provincia di Foggia) dove si parla il franco-provenzale, (e i relativi dialetti *patois*), lingua indoeuropea appartenente al gruppo occidentale delle lingue neolatine molto affine al francese (circa 90.000 persone);

4) *comunità friulane*: vivono in Friuli-Venezia Giulia e Veneto, e parlano il friulano, lingua indoeuropea appartenente al gruppo occidentale delle lingue neolatine molto affine al ladino (circa 700.000 persone);

5) *comunità grecofone*: vivono in Puglia (in provincia di Lecce) e in Calabria (provincia di Reggio) e parlano greco, lingua indoeuropea non imparentata strettamente con le altre (circa 20.000 persone);

6) *comunità ladine*: vivono nelle province di Belluno, Bolzano e Trento e parlano il ladino, lingua indoeuropea, appartenente al gruppo occidentale delle lingue neolatine, molto affine al friulano e al romancio (quarta lingua « nazionale » ma non « ufficiale » della Confederazione elvetica) (circa 30.000 persone). È da ricordare che lo statuto del Trentino-Alto Adige ha previsto delle norme di tutela per i ladini della regione autonoma Trentino-Alto Adige, norme applicate prima soltanto ai ladini delle province di Bolzano e poi, dopo

la revisione dello statuto nel 1971, anche a quelli della provincia di Trento. Sono rimasti peraltro discriminati e privi di tutela i ladini della provincia di Belluno;

7) *comunità di parlata provenzale o occitanica*: vivono in Piemonte (province di Cuneo e Torino), in Liguria (Imperia) e in Calabria (Guardia Piemontese in provincia di Cosenza) e parlano un francese influenzato dai legami con il Delfinato (200.000 persone secondo la valutazione di Pahor, 60.000 circa secondo quella di De Mauro);

8) *comunità sarde*: vivono nell'isola e parlano dialetti sardi logudoresi (nuorese, logudorese settentrionale, barbaricino, logudorese centro occidentale) e campidanese che hanno una collocazione autonoma tra le parlate neolatine. Invece i dialetti sardi settentrionali (nuorese, gallurese) sono dialetti di tipo continentale vicini ai dialetti toscani e italiani centrali;

9) *comunità slavofone*: il nucleo più compatto è rappresentato dagli sloveni concentrati a Trieste città e provincia che parlano sloveno, una lingua indoeuropea appartenente al gruppo meridionale delle lingue slave. Le stime sulla consistenza della comunità variano dai 71-75.000, secondo fonti ufficiali italiane, ai 65.000 secondo fonti tedesche, ai 150.000 secondo stime locali massime. Vi è inoltre un insediamento di serbo-croati nel Molise (circa 4.000 persone) che parlano il croato, anch'esso lingua indoeuropea appartenente al gruppo meridionale delle lingue slave;

10) *comunità tedescofone*: di origine bavarese, si trovano in Trentino-Alto Adige, in Friuli-Venezia Giulia e Veneto; parlano il tedesco, lingua indoeuropea appartenente al gruppo meridionale delle lingue germaniche (circa 290.000 di cui 275.000 nella provincia di Bolzano). Un insediamento tedesco, ma di origine alemanna (*Walser*) si trova in Piemonte e Val d'Aosta;

11) *zingari*: in Italia vivono comunità di stirpe zingara appartenenti a due gruppi: i *rom* dell'Italia centro-meridionale, più stanziali che vivono nella zona

di Reggio Calabria, e i *sinti* dell'Italia settentrionale, nomadi, che usano parlate indo-arie, ricche di prestiti di altre lingue. Il loro numero è difficilmente quantificabile: secondo l'Opera Nomadi sarebbero 50-60.000 gli zingari dei vari gruppi presenti in Italia.

Per completezza accenniamo anche ad una breve nota (trasmessaci dal Confemili aderente a Le Bureau Europeen pour les Langues Moins répandues) stesa ancora dal professor Tullio De Mauro che fa riferimento ad uno studio su « Lingue e dialetti » da lui compiuto con Mario Lodi (insistiamo sul professor De Mauro oltre che per la sua autorità scientifica anche perché è da considerarsi un « perito d'ufficio » e non di « parte », avendo predisposto una relazione sulla situazione linguistica in Italia per incarico del Servizio studi della Camera).

« Tra le parlate (dice il De Mauro) che, nell'Europa moderna, continuano la tradizione latina, alle quali diamo il nome di neolatine o romanze, mentre all'area complessiva su cui insistono viene dato il nome di Romània, si riconoscono alcune grandi ripartizioni, entro cui parlate più o meno differenziate fanno blocco tra loro e si distinguono dalle rimanenti. Da occidente verso oriente, distinguiamo così, come è noto, 1) il gruppo iberoromanzo (portoghese, castigliano, catalano), 2) il gruppo galloromanzo (occitano, francese ecc.), 3) il gruppo sardoromanzo (campidanese, logudorese ecc.) 4) il gruppo retoromanzo (romancio dei Grigioni, ladino dolomitico, friulano), 5) il gruppo italaromanzo (dialetti settentrionali gallo-italici e veneto-giuliani, dialetti centromeridionali, tra cui i toscani, da cui l'italiano letterario), 6) il gruppo balcanoromanzo (antico dalmatico, rumeno, ecc.).

A questa ripartizione puramente linguistica, fondata su valutazioni fonetico-fonematiche, morfosintattiche, lessicali, non sempre fa specchio, come evidente, la configurazione politica: il gruppo iberoromanzo, linguisticamente tripartito, dà luogo a due formazioni statuali, nella maggiore delle quali soltanto di recente il

catalano, parlata di antica e sicura autonomia letteraria, ha avuto uno Stato autonomo; non vi è uno Stato occitano; solo in decenni a noi vicini ladino dei Grigioni e rumeno hanno acquistato lo statuto di lingue nazionali e di un'amministrazione statale; sta scritto infine nella memoria storica nazionale italiana il secolare travaglio necessario a trasferire il dato linguistico e culturale in una corrispettiva e unitaria formazione politica, lo Stato appunto italiano ».

Per il De Mauro è indubbio che le parlate sarde e friulane si staccino e si distinguano dal grande blocco delle parlate italaromanze settentrionali e centromeridionali, e appartengano a due rami differenti della famiglia neolatina. Lo statuto di lingua autonoma e d'amministrazione concesso agli altri due componenti del blocco retoromanzo da Confederazione Elvetica e Repubblica italiana mette oggi in stato d'inferiorità il friulano. La mancata autonomia linguistica delle parlate sarde, deprivata di riconoscimenti d'ordine amministrativo e pubblico, si colloca in palese condizione di disparità formale rispetto al trattamento ormai acquisito dal catalano nella storicamente e culturalmente vicina Spagna e in via di sempre più ampia acquisizione dalle *langues* regionali, tra cui corso e occitano, entro l'Esafono, dove la politica accentratrice giacobina e napoleonica fin dall'inizio degli anni settanta e accentuatamente negli anni ottanta va cedendo il passo a una politica e legislazione conformi agli statuti delle Nazioni Unite.

*L'iter del progetto di legge.*

a) Il dibattito nell'VIII legislatura.

Il tema della tutela delle minoranze linguistiche si è posto con urgenza alla attenzione della Commissione non solo nella presente, ma anche nella passata legislatura, allorché fu iniziato l'esame delle proposte di legge presentate in materia svolgendosi un'ampia attività conoscitiva — di cui si darà conto in altra parte della

relazione - e furono poste le premesse per una consapevole e corretta impostazione dei problemi sul tappeto, rendendo in tal modo più agevoli i successivi approfondimenti e consentendo lo svolgimento di un proficuo esame dei progetti di legge nella IX legislatura.

Le linee che si intesero allora seguire ai fini dell'esame delle varie proposte di legge concernenti norme speciali di tutela di gruppi linguistici furono definite nelle sedute del 24 febbraio e del 3 marzo 1982. In quella sede, valutato il complesso delle iniziative legislative presentate in materia, si convenne di esaminare in maniera separata: *a)* le proposte di legge riguardanti il gruppo linguistico sloveno (le quali, secondo le intese intervenute con l'altro ramo del Parlamento, avrebbero dovuto essere trattate in via prioritaria dal Senato); *b)* le proposte di legge costituzionali riguardanti norme a favore del gruppo linguistico ladino della provincia di Trento (Riz n. 6, Virgili ed altri n. 372, Postal n. 1496).

Quanto alle rimanenti proposte di legge, ordinarie e costituzionali, alcune di esse riguardavano esclusivamente la lingua e la cultura friulane, altre la lingua sarda, altre ancora la tutela dei diritti dei cittadini di lingua diversa da quella italiana e, in generale, delle minoranze linguistiche presenti sul territorio nazionale.

Vista l'utilità di definire in tema di tutela delle minoranze linguistiche e delle lingue e culture regionali una normativa omogenea, si convenne di procedere ad un esame preliminare congiunto di tutte le proposte di legge in questione, sia ordinarie sia costituzionali; tale esame, svoltosi nelle ricordate sedute del 24 febbraio e 3 marzo 1982, si concluse con la nomina di due Comitati ristretti, aventi identica composizione, per l'esame, rispettivamente, delle proposte di legge costituzionale e delle proposte di legge ordinaria. Tali Comitati non hanno tuttavia potuto concludere i propri lavori, presentando le conclusioni alla Commissione plenaria, a causa dell'intervenuto scioglimento anticipato delle Camere.

C'è da aggiungere che nella seduta del 9 marzo 1983, in sede di esame della proposta di legge costituzionale Dujany n. 3301 (Norme costituzionali a favore delle popolazioni di lingua tedesca della Valle d'Aosta), il Governo, per il tramite dell'allora sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Bruno Orsini, precisò che era in corso di elaborazione uno schema di disegno di legge inteso alla salvaguardia del patrimonio storico-culturale delle popolazioni di antico insediamento. La fine anticipata della legislatura impedì tuttavia che tale iniziativa venisse formalizzata.

*b)* Il dibattito nella IX legislatura.

Nella presente legislatura l'esame delle proposte di legge in questione da parte della Commissione Affari costituzionali ha avuto inizio il 23 novembre 1983. In quella seduta la Commissione, prendendo in esame l'intero quadro dei progetti di legge, sia ordinari sia costituzionali, presentati in materia di tutela delle minoranze linguistiche, si è orientata nel senso di affrontare in maniera separata le questioni relative alla tutela del gruppo linguistico ladino della provincia di Trento, di cui alle proposte di legge costituzionale Riz ed altri n. 465 e Virgili ed altri n. 841 (anch'esse ora in stato di relazione per l'Assemblea), nonché, in virtù della diversa natura dello strumento utilizzato, alla tutela del gruppo linguistico *Walser* della regione Valle d'Aosta, di cui alla proposta di legge costituzionale Dujany n. 15.

Quanto alle proposte di legge ordinaria all'esame della Commissione, si è rilevato come esse potessero essere suddivise essenzialmente in quattro gruppi: *a)* proposte di legge a carattere generale; *b)* proposte di legge riguardanti il gruppo linguistico sloveno; *c)* proposte di legge riguardanti il gruppo linguistico sardo; *d)* proposte di legge riguardanti il gruppo linguistico friulano:

*a)* nel primo gruppo rientrano le proposte di legge Spagnoli ed altri n. 65, Russo Franco ed altri n. 1174, Fincato Grigoletto ed altri n. 1195;

b) nel secondo gruppo rientrano le proposte di legge Cuffaro ed altri n. 126, Piccoli ed altri n. 459, Fortuna e De Carli n. 778;

c) nel terzo gruppo rientrano le proposte di legge Contu n. 177, Consiglio regionale della Sardegna n. 535, Russo Franco ed altri n. 1244;

d) nel quarto gruppo rientrano le proposte di legge Baracetti ed altri n. 68, Scovacricchi n. 350, Russo Franco ed altri n. 1175.

A queste si sono poi aggiunte le proposte di legge riguardanti singole specifiche realtà: Tramarin e altri n. 1467 (Norme per la tutela della lingua e della cultura veneta) e Dujany ed altri n. 2421 (Provvedimenti per la tutela e la promozione della lingua e della cultura della minoranza etnico-linguistica occitana in Italia).

Nel ricordare che la Commissione non ha inteso occuparsi delle proposte di legge riguardanti il gruppo linguistico sloveno, giudicate suscettibili di autonoma trattazione ed il cui esame, per intese intercorse con l'altro ramo del Parlamento, ha avuto inizio ed è in corso di svolgimento presso l'altro ramo del Parlamento, va rilevato che le rimanenti proposte di legge hanno costituito oggetto di esame abbinato nella prospettiva di pervenire all'elaborazione di una legge-quadro in tema di tutela delle minoranze linguistiche. A tal fine, dopo una discussione in Commissione plenaria sui criteri informativi del provvedimento, è stata demandata ad un Comitato ristretto, istituito il 7 dicembre 1984, la stesura analitica del testo del progetto di legge.

Il Comitato ristretto ha proceduto all'esame delle diverse proposte di legge sulla base, come è stato detto, degli indirizzi formulati dalla Commissione; è da ricordare a tale riguardo che questa ultima, nella seduta del 4 aprile 1984, espressamente chiamata a sciogliere taluni nodi di natura politica emersi in sede ristretta, con particolare riferimento all'eventualità di inserire o meno nell'articolato anche la questione della tutela della lingua sar-

da, ha manifestato la chiara e precisa volontà di addivenire all'elaborazione di un unico atto normativo, ricomprendendo in esso la tutela di tutte le minoranze linguistiche. In questo quadro si è pervenuti alla redazione da parte del Comitato ristretto, nella riunione del 26 giugno 1984, di un testo unificato dei diversi progetti di legge all'ordine del giorno della Commissione.

Successivamente, tenendo anche conto degli emendamenti presentati dal Governo della seduta della Commissione del 14 novembre 1984 e dopo una serie di contatti informali con i gruppi, il relatore ha ritenuto di sottoporre alla Commissione, nella seduta del 6 febbraio 1985, un nuovo schema di testo unificato che è stato poi scelto come testo base per la discussione ed approvato dalla Commissione in sede referente con modificazioni. Tale testo viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea.

#### *L'attività istruttoria svolta dalla Commissione sul tema della tutela delle minoranze linguistiche.*

Nel corso dell'esame dei progetti di legge relativi alla tutela delle minoranze linguistiche, la Commissione Affari costituzionali ha svolto, come abbiamo detto, un'ampia e complessa attività istruttoria, nel corso sia dell'VIII sia della IX legislatura, nella convinzione che il lavoro di elaborazione legislativa su una materia così impegnativa dovesse essere portato avanti in stretto contatto con le realtà locali caratterizzate dalla presenza di minoranze linguistiche, ed in particolare con le regioni interessate, vale a dire con i soggetti cui si era inteso appunto demandare la concreta attuazione della disciplina di tutela.

È da ricordare innanzitutto che nel corso della passata legislatura la Commissione Affari costituzionali deliberò l'invio di proprie delegazioni in Friuli ed in Sardegna al fine di approfondire i problemi relativi alla tutela della lingua di quelle popolazioni.

La visita in Friuli-Venezia Giulia, nella città di Udine, ebbe luogo nei giorni 8 e 9 novembre 1982. La delegazione, presieduta dall'allora Presidente della Commissione, onorevole Riz, ebbe modo di incontrarsi in quella occasione con una vasta serie di soggetti pubblici e privati tutti fortemente interessati al varo di una normativa di tutela. In particolare incontri ebbero luogo con la Giunta regionale, con i gruppi politici presenti nel Consiglio regionale, con la Chiesa, nella persona dei Vescovi di Gorizia, Pordedone e Udine, con le rappresentanze dei sindacati della scuola CGIL-CISL-UIL e SNALS, con le rappresentanze delle province e dei comuni di Gorizia e di Udine (i rappresentanti di Pordenone, pur non potendo intervenire all'incontro, espressero comunque assoluta concordanza con le posizioni assunte dai rappresentanti della provincia di Udine e di tutto il Friuli), con i rappresentanti dell'ANCI regionale e dell'UNCEM, con gli esponenti delle associazioni e delle riviste particolarmente interessati ai problemi della tutela della lingua friulana. La delegazione si incontrò, altresì, con gli esponenti della Filologica friulana, dell'AID-CM, dell'Università, nonché con gli organi di informazione operanti a livello regionale.

Per quel che riguarda la visita in Sardegna, essa ebbe luogo nella città di Cagliari nei giorni 21 e 22 febbraio 1983. In quella occasione la delegazione della Commissione, sempre presieduta dall'onorevole Riz, ebbe modo di incontrarsi innanzitutto con i rappresentanti del Consiglio regionale, incontro questo particolarmente significativo posto che una delle proposte di legge all'ordine del giorno della Commissione, riguardante il riconoscimento della parità giuridica della lingua sarda e l'introduzione del sistema del bilinguismo in Sardegna, era stata proprio presentata da quel Consiglio regionale. I problemi relativi a tale questione furono in questo quadro approfonditi con il Presidente del Consiglio regionale, con i componenti della Commissione consiliare permanente competente per materia, nonché con i presidenti dei gruppi consiliari. Nel corso della visita fu altresì sentita una rappre-

sentanza della Giunta regionale e si svolsero incontri con gli esponenti delle Università di Cagliari e di Sassari, con studiosi dei problemi della lingua sarda, con i Presidenti delle province sarde, con il Comitato promotore della proposta di legge di iniziativa popolare sulla tutela della minoranza linguistica sarda, con i rappresentanti dell'Istituto superiore regionale etnografico, con i rappresentanti di associazioni e riviste che ne fecero richiesta, con gli organi di informazione operanti nella Sardegna.

Sempre nella scorsa legislatura fu ravvisata dal Comitato ristretto anche l'opportunità di procedere all'audizione dei rappresentanti di alcune regioni italiane allo scopo di acquisire elementi utili ad una più diretta conoscenza del fenomeno. A tal fine vennero indicate le regioni Piemonte, Puglia, Veneto, Sicilia, Calabria e Molise.

L'audizione ebbe luogo l'8 marzo 1983, con l'intervento dei rappresentanti delle regioni Puglia, Piemonte, Molise e Calabria, con i quali furono in particolare approfonditi - raccogliendo un'ampia documentazione sull'argomento - i problemi relativi all'identificazione dei gruppi linguistici minori insistenti sul territorio regionale, alla rispettiva diffusione e localizzazione, alle espressioni associative ed alle eventuali iniziative assunte dalle regioni ai fini della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio storico e culturale delle minoranze linguistiche.

L'attività di raccolta di dati e documentazione sull'argomento in esame terminò, nell'VIII legislatura, con l'audizione da parte del Comitato ristretto dei professori Alessandro Pizzorusso della università di Firenze e Tullio De Mauro dell'università di Roma, svoltasi il 12 aprile 1983, nel corso della quale furono esaminati i criteri di individuazione delle lingue minori e della loro distinzione rispetto ai dialetti, la natura ed i contenuti dello strumento legislativo da approntare, l'individuazione degli interventi di tutela e delle procedure da attivare per la loro applicazione.



Riprendendosi l'esame dei progetti di legge sulla tutela delle minoranze linguistiche nella IX legislatura si sono svolti ulteriori incontri tra la Commissione e gli esponenti delle comunità interessate.

In particolare il 7 novembre 1984 il Presidente della Commissione, onorevole Silvano Labriola, si è incontrato, assieme al relatore e ad altri membri dell'Ufficio di Presidenza, con una delegazione dei rappresentanti delle minoranze linguistiche composta, in particolare, da esponenti dei gruppi linguistici friulano, ladino-dolomitico, occitano e croato. Nel corso dell'incontro è stata innanzitutto sollecitata dai rappresentanti delle minoranze linguistiche una rapida conclusione dell'esame del testo unificato, sì da investire quanto prima l'Assemblea. È stata inoltre manifestata la viva preoccupazione che potesse venire in qualche modo snaturato il carattere di legge di attuazione della Costituzione che deve essere invece proprio del provvedimento, se si vuole che esso rappresenti realmente un fatto nuovo nella vita della nostra democrazia. Da parte del Presidente e degli altri membri della Commissione è stata, anche in questa occasione, manifestata la volontà di portare rapidamente a compimento l'esame in sede referente dei progetti di legge, assieme alla necessità di affrontare l'intero complesso dei problemi relativi all'attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, andando in tal modo incontro alle attese assai diffuse tra le popolazioni interessate.

Un ulteriore incontro ha avuto luogo, il 22 novembre 1984, tra il Presidente della Commissione Affari costituzionali ed i rappresentanti dei gruppi in essa presenti ed una delegazione dell'amministrazione provinciale di Udine.

È da ricordare infine che su iniziale richiesta del Presidente del Consiglio regionale della Sardegna — che con lettera al Presidente della Camera del 4 febbraio 1985 aveva sollecitato un incontro con i competenti organi parlamentari al fine di esporre le posizioni di quel Consiglio regionale ed offrire ulteriori e più ampi elementi di valutazione — la Commissione ha

deliberato, il 28 febbraio 1985, di procedere all'audizione del Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, nonché dei Presidenti delle Assemblee elettive delle altre regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano che ne avessero formulato richiesta, sì da approfondire le questioni relative all'elaborazione della normativa di tutela. L'incontro ha avuto luogo il 6 marzo 1985 con la partecipazione dei Presidenti dei Consigli regionali della Sardegna, del Trentino-Alto Adige, della Valle d'Aosta, nonché del Presidente del Consiglio della provincia autonoma di Trento. In quella occasione si è registrato un ampio consenso degli intervenuti sul testo unificato, predisposto dal relatore, delle diverse proposte di legge presentate in argomento, pur insistendosi da parte dei rappresentanti del Consiglio regionale della Sardegna sulla richiesta di introduzione nell'isola del principio del bilinguismo, così come previsto nella proposta di legge presentata da quel Consiglio regionale. Da parte della Valle d'Aosta è stato poi richiesto uno specifico riferimento nella normativa di tutela al gruppo linguistico *Walser*, mentre da parte del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e del Consiglio provinciale di Trento è stato sollecitato un tempestivo esame in sede parlamentare del progetto di legge costituzionale riguardante norme a favore del gruppo linguistico ladino della provincia di Trento.

*Indicazioni sul testo approvato in Commissione.*

La Commissione Affari costituzionali nell'elaborare a maggioranza i 19 articoli del testo, si è impegnata al massimo per riuscire a fondere varie ispirazioni e diverse impostazioni contenute e nelle numerose proposte di legge e in un gran numero di emendamenti proposti all'elaborato del Comitato ristretto e alla successiva rielaborazione del relatore.

Il perno della legge si individua nel fondamentale articolo 1 laddove l'impegno della Repubblica si rivolge alla tutela non

solo della lingua ma della cultura delle comunità minoritarie: si effettua per altro una distinzione tra le popolazioni di antico insediamento (albanesi, catalani, germanici, grecanici, slavi e zingari) e quelle parlanti il ladino, il franco-provenzale e l'occitano; la distinzione non comporta, per altro, alcuna diversità in relazione alla tutela prevista. La distinzione tra le predette lingue e quelle delle popolazioni friulane e sarde è stata determinata dal fatto che queste ultime non sono minoritarie nelle regioni a statuto speciale della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, anzi esse sono conosciute e parlate dalla maggioranza delle popolazioni delle regioni predette.

All'articolo 2 si prevede che l'ambito territoriale di applicazione delle norme è delimitato con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di una deliberazione della Giunta stessa.

Saranno le regioni a disciplinare con legge regionale il procedimento: particolare rilievo si è voluto dare all'impulso ed alla partecipazione dei cittadini dei comuni interessati, comuni che — comunque — dovranno essere sentiti in proposito.

Agli articoli 3 e 4 si affronta il delicato tema dell'insegnamento della lingua tutelata e si propone una sostanziale distinzione tra scuole materne ed elementari e scuole medie dell'obbligo.

Nelle prime l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa al fine della migliore cognizione delle materie, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali. I genitori possono chiedere l'esonero dei loro figli dall'educazione linguistica predetta.

Per le scuole medie dell'obbligo i genitori possono invece richiedere l'insegnamento della lingua locale.

In ogni caso nelle scuole elementari e medie, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

Agli articoli 7, 8 e 9 si indicano modalità per l'uso della lingua locale nei consigli comunali e circoscrizionali e negli uffici dell'amministrazione pubblica, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in italiano.

All'articolo 9 si prevedono norme sui toponimi ed all'articolo 10 sul ripristino di nomi e cognomi a suo tempo modificati.

All'articolo 11 si prevedono indirizzi per programmi radiofonici e televisivi regionali ed all'articolo 12 si prevede la possibilità per le Regioni interessate di determinare provvidenze per organi di stampa e radio-TV a carattere privato.

All'articolo 17 si stabilisce opportunamente che le disposizioni della legge di tutela non si applicano ai gruppi linguistici che sono tutelati dallo statuto speciale delle Regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

Nulla è innovato nella tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia. Tale tutela, come si è detto, è infatti — separatamente — esaminata con appositi progetti di legge attualmente in discussione al Senato della Repubblica.

LORIS FORTUNA, *Relatore per la maggioranza.*

**TESTO UNIFICATO**  
DELLA COMMISSIONE

---

**Norme in materia di tutela  
delle minoranze linguistiche.**

**ART. 1.**

La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il ladino, il franco-provenzale e l'occitano.

La Repubblica tutela, altresì, la lingua e la cultura delle popolazioni friulane e sarde.

**ART. 2.**

L'ambito territoriale in cui si applica la tutela prevista dalle disposizioni degli articoli seguenti è delimitato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

È demandato alle regioni il potere di disciplinare con legge il procedimento per l'adozione del decreto di cui al comma precedente, prevedendo che esso sia promosso dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni interessati, che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione e che il provvedimento debba essere adottato quando sussistano le condizioni minime indicate nella legge stessa.

**ART. 3.**

Nelle scuole materne ed elementari dei comuni indicati nel decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al primo comma dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa, in via strumentale, al fine della migliore cognizione delle materie, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e

le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

Nelle scuole medie dell'obbligo degli stessi comuni è previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta degli interessati.

I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica saranno fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

Il decreto di cui al comma precedente è adottato previa consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 2.

Lo stesso decreto prevede forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al primo comma, sia per la richiesta di cui al secondo comma del presente articolo.

Con il decreto di cui al terzo comma sono definiti i requisiti per la nomina degli insegnanti che possono, ove necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento.

#### ART. 4.

Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al primo comma dell'articolo 2, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

I programmi e gli orari sono definiti con le modalità dell'articolo 3, terzo e quarto comma.

La disposizione di cui al primo comma si applica ai corsi dello stesso livello

svolti per i lavoratori presso le scuole statali nonché ai corsi di educazione permanente.

ART. 5.

Iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni storico-culturali possono essere adottate nell'ambito della sperimentazione scolastica, ai sensi della normativa legislativa vigente.

ART. 6.

Gli istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativo (IRRSAE) provvedono, con appositi corsi e con la collaborazione delle università, alla formazione e all'aggiornamento degli insegnanti.

ART. 7.

Nei comuni indicati nel decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al primo comma dell'articolo 2, i membri dei consigli comunali e circoscrizionali e degli organi circoscrizionali della scuola possono usare la lingua locale nell'attività degli organi medesimi.

Quando non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni che non siano espresse anche in lingua italiana.

ART. 8.

Nei comuni indicati nel decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al primo comma dell'articolo 2, il Consiglio comunale può deliberare di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

## ART. 9.

Nei comuni indicati nel decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al primo comma dell'articolo 2, al fine di agevolare il rapporto dei cittadini, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica.

## ART. 10.

Nei comuni indicati nel decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al primo comma dell'articolo 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.

## ART. 11.

I cittadini appartenenti alle popolazioni di cui all'articolo 1 ed appartenenti ai comuni individuati con il procedimento di cui all'articolo 2, i cui cognomi o nomi siano stati prima dell'entrata in vigore della presente legge modificati, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi nella forma originaria, con provvedimento della Corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati.

Nei casi di cui al precedente comma si applicano le norme di cui al regio decreto 2 luglio 1939, n. 1238, titolo VIII, capo II, articoli 158 e seguenti: il provvedimento è esente da spese e deve essere adottato nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

Gli uffici dello stato civile provvedono alle annotazioni conseguenti.

## ART. 12.

Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI-TV sono incluse trasmissioni destinate alle popolazioni di cui

all'articolo 1, in base a convenzioni da stipularsi con le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

ART. 13.

Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla legge stessa.

ART. 14.

Ogni regione in cui siano comunque presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radio-televisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela.

ART. 15.

Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge vengono rimborsate dallo Stato nella misura del 75 per cento degli importi erogati.

Gli enti locali iscrivono nei rispettivi bilanci le previsioni di spesa per le esigenze di cui al precedente comma e chiedono il relativo rimborso alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il rimborso avviene in base ad appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazioni dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

ART. 16.

Le regioni provvedono alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

## ART. 17.

Le norme regolamentari di cui ai precedenti articoli saranno emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni interessate.

## ART. 18.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai gruppi linguistici che sono tutelati dallo statuto speciale delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

Eventuali disposizioni più favorevoli di questa legge si attuano nei modi previsti dagli statuti speciali.

Nulla è innovato, per effetto della presente legge, nella tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

## ART. 19.

Agli oneri derivanti dall'articolo 15, stimati in lire 5 miliardi annui e, per l'esercizio 1985, in lire 1 miliardo, si fa fronte con la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, al capitolo 6856, voce « Presidenza Consiglio dei ministri - Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ».



## PROPOSTE DI LEGGE

## N. 65

## TITOLO I

AMBITO DI APPLICABILITÀ  
DELLA LEGGE

## ART. 1.

La tutela garantita dagli articoli 3 e 6 della Costituzione, è compito comune dello Stato, delle regioni e degli altri enti locali, i quali vi provvedono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, in base alle norme e secondo i principi contenuti nella presente legge.

Leggi speciali, anche di carattere costituzionale, provvedono alla tutela del gruppo linguistico francese della Valle d'Aosta, dei gruppi linguistici italiano e tedesco della provincia di Bolzano, del gruppo linguistico ladino-dolomitico e del gruppo linguistico sloveno.

Salvo espressa deroga, la disciplina contenuta nella presente legge è applicabile anche alle minoranze indicate nel precedente comma, ove risulti ad esse più favorevole.

## ART. 2.

La tutela di cui all'articolo 6 della Costituzione comprende il riconoscimento, la difesa, la valorizzazione ed il recupero delle lingue diverse dall'italiano che siano parlate sul territorio dello Stato e dell'italiano. Tale tutela tende, tanto a conservare le tradizioni linguistiche diverse da quella italiana quanto a migliorare la conoscenza dell'italiano da parte dell'intera popolazione nazionale.

## ART. 3.

Le norme di tutela trovano applicazione a richiesta dei gruppi interessati.

A questo fine essi sono rappresentati dagli organi dei comuni e delle circoscri-

zioni, da associazioni all'uopo costituite mediante istanze rivolte agli organi dello Stato o degli altri enti pubblici competenti a provvedere. Le istanze degli organi comunali o circoscrizionali assumono la forma della delibera consiliare, quelle delle associazioni sono regolate dallo statuto sociale e dalle norme del codice civile.

Gli organi competenti a provvedere sulle istanze, nel decidere su di esse, debbono contemperare le esigenze inerenti alla tutela con tutte le altre esigenze di interesse generale.

## ART. 4.

La tutela stabilita dalla presente legge si applica ai gruppi di cittadini che lo richiedono nei modi di cui all'articolo 3 quando l'organo competente a promuovere il riconoscimento ai sensi del comma seguente accerti l'abitudine dell'uso della lingua e l'esistenza di una consistente produzione culturale nella lingua stessa.

Il riconoscimento del gruppo linguistico, nei modi indicati dall'articolo 5, ha luogo con legge della regione in cui esso vive, oppure con legge statale, ove esso comprenda nuclei di popolazione viventi in più regioni. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, è facoltà dei gruppi linguistici chiedere l'emanazione di singole leggi regionali in relazione ai singoli nuclei di popolazione, anche indipendentemente dall'adozione della legge statale.

Le amministrazioni statali, regionali e locali estendono per quanto è possibile la applicazione delle norme di tutela linguistica anche ai gruppi di cittadini stranieri residenti stabilmente in Italia.

## ART. 5.

La legge statale o regionale che stabilisce l'applicazione del regime di tutela in relazione ad uno o più gruppi linguistici determina, per ciascuno di essi, l'ambito territoriale della tutela stessa con riferimento al territorio di uno o più comuni o circoscrizioni.

Il procedimento di formazione della legge suddetta può essere iniziato, oltre che nelle forme previste in via generale, sulla base di un'istanza presentata da uno dei soggetti indicati nell'articolo 3, secondo comma, ed indirizzata al Presidente della giunta regionale oppure al Presidente del Consiglio dei ministri. Sull'istanza devono pronunciarsi, con parere obbligatorio ma non vincolante, i consigli comunali o circoscrizionali interessati, sempre che essi non ne siano i proponenti; possono inoltre essere sentiti pareri di organi tecnici, di associazioni e di esperti. Si prescinde da questi ultimi pareri ove essi non siano espressi entro novanta giorni dalla richiesta.

Nel caso previsto dal comma precedente, il disegno di legge è presentato d'ufficio dalla Giunta regionale o dal Governo sulla base delle istanze e dei pareri raccolti e deve contenere l'indicazione della lingua di ciascun gruppo linguistico da tutelare e dei territori comunali o circoscrizionali cui la relativa tutela debba riferirsi. Ove la lingua non sia stata descritta in grammatiche e dizionari essa verrà individuata mediante una relazione tecnica redatta da un esperto ed allegata al disegno di legge.

Ove il riconoscimento del gruppo linguistico sia avvenuto con legge statale, la legge regionale potrà specificare o modificare le aree comprese nel territorio regionale cui la tutela debba essere applicata con riferimento a quel gruppo linguistico.

Le amministrazioni statali, regionali e locali applicheranno altresì, nell'ambito delle rispettive competenze, analoghe forme di tutela svincolate da riferimenti territoriali, ove già appaia opportuno per dare attuazione ai principi stabiliti dalla presente legge in relazione agli immigrati ed ai nomadi.

## TITOLO II NORME STATALI

### ART. 6.

L'articolo 33 del testo unico per la istruzione elementare, approvato con regio-

decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito dal seguente:

« In tutte le scuole elementari dello Stato l'insegnamento è impartito in lingua italiana. Tuttavia la lingua materna degli alunni, se diversa dall'italiano, può sempre essere usata al fine di facilitare l'apprendimento della lingua italiana e di realizzare la tutela di cui all'articolo 6 della Costituzione e delle relative leggi di attuazione ».

### ART. 7.

All'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 444, recante l'ordinamento della scuola materna statale, è aggiunto il seguente comma:

« Nella scuola materna statale gli insegnanti devono promuovere l'apprendimento della lingua italiana da parte dei bambini, temperando tale obiettivo col rispetto della cultura locale e delle tradizioni linguistiche degli appartenenti a gruppi linguistici diversi dall'italiano. A tal fine la lingua di questi ultimi può essere usata insieme con l'italiano come oggetto e come strumento d'insegnamento ».

### ART. 8.

I rappresentanti dei gruppi linguistici possono chiedere che presso le scuole elementari e medie dell'obbligo delle aree determinate a norma dell'articolo 5 vengano istituiti corsi per l'insegnamento della loro lingua materna come materia integrativa dell'insegnamento della lingua italiana. In tal caso l'insegnamento di lettere italiane, storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica dovrà comprendere il patrimonio storico-culturale della lingua materna.

Le relative richieste, presentate al provveditore agli studi oppure a qualunque capo d'istituto, sono trasmesse d'ufficio entro otto giorni dalla presentazione al consiglio scolastico competente a deliberare

su di esse a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, corredato di un motivato parere del provveditore o del capo di istituto che le ha ricevute. Il consiglio scolastico si pronuncia su di esse entro 180 giorni dal ricevimento della richiesta, sentito il parere vincolante dei consigli comunali o circoscrizionali interessati, sempre che essi non si identifichino nel richiedente, e quello facoltativo di altri organi pubblici, di associazioni o di esperti.

## ART. 9.

Ove i corsi di lingua materna di cui all'articolo precedente siano istituiti, è consentito l'esonero degli alunni dalla loro frequenza.

## ART. 10.

All'effettuazione dei corsi di lingua materna sono preposti insegnanti designati dal consiglio scolastico distrettuale, anche in deroga alle norme generali sull'assegnazione degli incarichi di insegnamento.

## ART. 11.

Quanto disposto dai precedenti articoli vale anche per i corsi delle 150 ore per lavoratori istituiti presso le scuole statali, per i corsi di educazione permanente degli adulti e per i corsi di formazione professionale.

## ART. 12.

Iniziative nel campo dello studio delle lingue diverse dall'italiano e della cultura locale possono altresì essere adottate nell'ambito della sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e possono costituire attività scolastiche integrative ai sensi degli articoli 2, 7 e 15 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

## ART. 13.

Nelle aree determinate ai sensi dell'articolo 5, i membri degli organi collegiali elettivi dei comuni fino a 5 mila abitanti possono usare la loro lingua nel corso dell'attività degli organi medesimi.

Tuttavia, quando non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, le dichiarazioni comunque suscettibili di produrre effetti giuridici dovranno essere espresse anche in italiano a pena di nullità.

## ART. 14.

Nelle aree determinate ai sensi dell'articolo 5 il consiglio comunale dei comuni fino a 5 mila abitanti o il consiglio circoscrizionale possono deliberare di provvedere, a proprie spese, alla pubblicazione di atti ufficiali dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, nonché degli enti pubblici non territoriali nella lingua del gruppo linguistico riconosciuto.

## ART. 15.

Nelle aree determinate ai sensi dell'articolo 5, le amministrazioni statali, regionali e locali, nonché quelle degli enti pubblici non territoriali, nell'esercizio dei poteri di organizzazione dei propri uffici, potranno provvedere gradualmente all'istituzione di sportelli cui siano addetti funzionari capaci di parlare con gli appartenenti ai gruppi linguistici diversi dall'italiano nella loro lingua.

## ART. 16.

Nelle aree determinate ai sensi dell'articolo 5, la toponomastica ufficiale, la segnaletica stradale, ferroviaria e turistica e le insegne degli uffici pubblici saranno redatte anche nella lingua del gruppo linguistico, ove deliberi in tal senso il consiglio comunale o il consiglio circoscrizionale.

## ART. 17.

Nell'ambito dei programmi radiotelevisivi nazionali e regionali sono inserite trasmissioni nelle lingue materne dei gruppi linguistici con modalità stabilite dalla Commissione interparlamentare per la RAI-TV, sentiti i comitati regionali radiotelevisivi.

## TITOLO III

PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA  
LEGISLAZIONE REGIONALE

## ART. 18.

Le disposizioni contenute nei precedenti titoli costituiscono principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato ai fini dell'esercizio delle potestà legislative regionali.

Le disposizioni della presente legge non impediscono l'adozione di ulteriori misure di tutela dei gruppi linguistici da parte delle regioni a statuto speciale e delle province di Bolzano e di Trento nell'esercizio delle loro competenze legislative primarie.

## ART. 19.

Gli istituti regionali per l'aggiornamento educativo, con la collaborazione delle università, istituiscono corsi di formazione e aggiornamento degli insegnanti che operano nelle aree determinate a norma dell'articolo 5. Analogamente corsi di formazione ed aggiornamento possono essere istituiti per gli addetti agli uffici di cui all'articolo 15.

## ART. 20.

Le spese incontrate dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi inerenti alla presente legge costituiscono spese obbligatorie ai sensi dell'articolo 91 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; il 75 per cento di tali spese viene rimborsato agli enti medesimi da parte dello Stato.

## ART. 21.

Le regioni, anche a statuto speciale, e le province di Bolzano e Trento prevedono e regolano, nell'ambito della legislazione sulla protezione dei beni culturali, la creazione di istituti per la difesa delle tradizioni linguistiche e culturali dei gruppi linguistici riconosciuti.

**N. 68****ART. 1.**

La Repubblica, in attuazione dei diritti civili e democratici sanciti dalla Costituzione, tutela il patrimonio linguistico e la cultura delle popolazioni del Friuli con la presente legge.

**ART. 2.**

Nelle scuole di ogni ordine e grado dei comuni di cultura friulana della regione Friuli-Venezia Giulia, indicati con legge regionale, la cultura friulana costituisce materia di insegnamento nell'ambito degli insegnamenti di lettere italiane, storia, geografia, educazione artistica, musicale e tecnica.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, e dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, la cultura friulana, su delibera dei consigli di circolo e di istituto, può costituire materia di insegnamento integrativo e di libera attività complementare.

**ART. 3.**

Nei comuni di cui all'articolo 2, la lingua friulana, ai fini di salvaguardare e valorizzare il patrimonio linguistico locale e per favorire l'acquisizione della lingua italiana, è usata nella scuola materna e nelle scuole dell'obbligo.

Su richiesta dei consigli comunali e sentiti i consigli di circolo e di istituto, nella scuola elementare e dell'obbligo vengono istituiti corsi di lingua friulana come materia d'insegnamento integrativo della lingua italiana.

È consentito l'esonero dalla frequenza dei corsi.

Nelle scuole in cui i corsi non sono istituiti con le procedure indicate nel secondo comma del presente articolo, tali corsi sono istituiti ove ci sia una richiesta da parte di almeno 20 utenti della

scuola per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e di almeno 10 utenti per i comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

All'effettuazione di tali corsi sono preposti insegnanti indicati dai consigli distrettuali scolastici.

La lingua friulana può essere altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole dell'obbligo.

Quanto disposto dall'articolo 2 e dal presente articolo vale anche per i corsi delle 150 ore, per lavoratori istituiti presso le scuole di Stato, per i corsi di educazione permanente degli adulti, per i corsi di formazione professionale.

**ART. 4.**

Ai fini di cui ai precedenti articoli, lo Istituto regionale per l'aggiornamento educativo, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, organizza per i docenti corsi di preparazione e perfezionamento sulla cultura, la storia e le tradizioni del popolo friulano e corsi per l'insegnamento della lingua friulana.

A tale scopo ci si potrà avvalere della collaborazione dell'Università di Udine e potranno essere utilizzate le sue strutture.

**ART. 5.**

Nelle adunanze degli organi collegiali, degli enti locali, loro consorzi e delle istituzioni scolastiche siti nei comuni di cui all'articolo 2, può essere usata anche la lingua friulana.

Ai fini di agevolare il rapporto dei cittadini, negli uffici dell'amministrazione pubblica, nelle sedi e negli uffici giudiziari, è ammesso l'uso orale della lingua friulana.

**ART. 6.**

Con legge regionale, su richiesta dei comuni di cui al precedente articolo 2, possono essere ripristinati in lingua friu-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

lana i toponomi di comuni, frazioni, località e strade.

I toponomi ripristinati possono essere adottati nella segnaletica stradale e nelle insegne turistiche accanto a quelli in lingua italiana.

## ART. 7.

La RAI-TV nella regione Friuli-Venezia Giulia favorisce la valorizzazione della lingua e della cultura friulane con appositi programmi di trasmissioni radiofoniche e televisive.

## ART. 8.

Lo Stato contribuisce alle spese per le attività teatrali e culturali degli enti locali friulani e dell'università di Udine, anche ai fini dello sviluppo della cultura friulana.

## ART. 9.

In attuazione dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, la

regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia ha facoltà di concorrere con propri provvedimenti legislativi alla valorizzazione del patrimonio linguistico, culturale, etnico e storico delle popolazioni residenti nel suo territorio.

## ART. 10.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme di attuazione della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, sentita una commissione paritetica composta da dieci membri di cui cinque in rappresentanza dello Stato e cinque nominati dal consiglio regionale con voto limitato.

## ART. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

## N. 177

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## ART. 1.

Gli abitanti del territorio della Sardegna, così come è individuato dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, costituiscono minoranza linguistica ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione della Repubblica italiana.

## ART. 2.

Appartengono, inoltre, alla minoranza linguistica sarda:

a) i nati in Sardegna e i loro figli ancorché residenti in altro territorio dello Stato;

b) i nati in Sardegna e i loro figli, ancorché residenti all'estero.

## ART. 3.

La lingua sarda, così come è comunemente parlata nel territorio dell'Isola, è la lingua della minoranza linguistica sarda. Essa è, nel medesimo territorio, equiparata alla lingua italiana.

## ART. 4.

La regione provvede alla tutela del gallurese, algherese, tabarchino, sassarese.

## TITOLO II

## USO DELLA LINGUA

## ART. 5.

Gli appartenenti alla minoranza linguistica sarda hanno la facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione situati nel territorio della Sardegna, con gli organi e gli uffici della regione auto-

noma della Sardegna ovunque si trovino, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nel territorio medesimo.

Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti locali può essere usata la lingua della minoranza o la lingua italiana.

Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio.

Gli atti destinati alla generalità dei cittadini, ad uso pubblico e quelli destinati ad una pluralità di uffici devono, a pena di nullità, possedere la forma bilingue.

## ART. 6.

Nei rapporti con gli uffici giudiziari è libero l'uso della lingua della minoranza in tutti gli atti. I provvedimenti del giudice devono essere bilingui a pena di nullità.

## ART. 7.

Nelle scuole di ogni ordine e grado l'insegnamento della lingua della minoranza avviene con criterio di parità rispetto alla lingua italiana.

L'insegnamento di cui al primo comma è introdotto con gradualità e raggiunge la parità tra le due lingue entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

## ART. 8.

Nei conservatori di musica sono istituiti corsi di musica e cultura musicale sarde.

## ART. 9.

Sono istituiti presso le Università sarde dipartimenti comprendenti corsi di lingua e letteratura, storia, cultura e tradizioni popolari sarde.

## ART. 10.

Con legge regionale vengono disposte misure per la estensione dei diritti contemplati nella presente legge a favore dei sardi emigrati e delle loro comunità fuori del territorio della Sardegna.

Nei consolati dello Stato presso i Paesi in cui è particolarmente rilevante la presenza degli emigrati sardi, un rappresentante del Consiglio per la lingua e la cultura dei sardi assicura i rapporti con gli emigrati stessi. L'ufficio di cui sopra può essere aperto dietro richiesta dei circoli dei sardi all'estero.

## ART. 11.

Nel territorio della Sardegna è obbligatorio l'uso della lingua della minoranza nella toponomastica locale.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi competenti provvedono alla revisione della toponomastica.

## TITOLO III

ATTUAZIONE  
DELLA POLITICA LINGUISTICA

## ART. 12.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la regione provvede con propria legge alla istituzione di un Consiglio per la lingua e la cultura dei sardi.

Il Consiglio per la lingua e la cultura dei sardi deve essere costituito tra membri eletti per un terzo dal Consiglio regionale della Sardegna e per due terzi dai comuni in rappresentanza delle diverse aree linguistiche della Sardegna.

Il Consiglio per la lingua e la cultura dei sardi ha i seguenti compiti:

1) favorisce, anche con proprie iniziative, l'unificazione delle diverse varianti della lingua della minoranza;

2) coordina e attua la politica linguistica della minoranza per quanto attiene ai problemi derivanti dalla applicazione della presente legge;

3) fornisce pareri e detta disposizioni in materia di toponomastica, antroponomastica, insegnamento e sussidi didattici, uso della lingua negli uffici;

4) provvede alla pubblicazione di un dizionario della lingua della minoranza e ne cura periodici aggiornamenti;

5) è organismo di consultazione obbligatoria e vincolante per il Parlamento italiano e il Consiglio regionale della Sardegna deliberanti in materia di lingua della minoranza, oltre che per gli organi ed uffici impegnati nella attuazione della presente legge;

6) dispone l'istituzione e il finanziamento di corsi di preparazione e aggiornamento all'insegnamento e alla pratica bilinguistica per il personale, gli organi e gli uffici impegnati nell'attuazione della presente legge.

## ART. 13.

Il Consiglio per la lingua e la cultura dei sardi agisce in collaborazione con i dipartimenti delle Università sarde, con le associazioni, enti ed istituzioni che contribuiscono allo sviluppo e alla diffusione della lingua e della cultura della minoranza.

## ART. 14.

Gli uffici di cui alla presente legge sono messi in grado, entro due anni dalla sua entrata in vigore, di operare in regime di bilinguismo.

Salvi i diritti acquisiti da parte del personale in servizio, nei concorsi di ammissione agli uffici interessati è obbligatorio il superamento di una prova di lingua della minoranza.



**N. 350****ART. 1.**

Ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione, dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e della legge 8 agosto 1977, n. 546, la Repubblica tutela la cultura e il patrimonio linguistico del Friuli, geograficamente costituito dai territori delle province di Gorizia, Pordenone, Udine.

**ART. 2.**

Nelle scuole di ogni ordine e grado del Friuli la cultura friulana costituisce materia di insegnamento obbligatorio, integrativo degli insegnamenti di lettere italiane, storia, filosofia, geografia, educazione musicale, educazione artistica e storia dell'arte.

**ART. 3.**

La lingua friulana è usata nelle scuole materne dei comuni individuati secondo quanto disposto dal successivo articolo.

La lingua friulana costituisce materia di insegnamento integrativo della lingua italiana nelle scuole elementari dei comuni individuati sempre secondo quanto disposto dal successivo articolo 4.

La lingua friulana può, per decisione di ciascun consiglio di istituto, formato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, decisione presa a maggioranza dai suoi componenti, costituire materia di insegnamento integrativo nella scuola media dell'obbligo e nella scuola media superiore.

**ART. 4.**

Per la determinazione dei comuni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 3 provvede la regione Friuli-Venezia

Giulia, con propri decreti, tenendo conto dei pareri vincolanti espressi:

a) dai consigli scolastici distrettuali, costituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

b) dai consigli comunali nella cui giurisdizione hanno sede le scuole.

In caso di difformità di pareri prevale quello espresso dal consiglio comunale.

**ART. 5.**

La lingua friulana può essere usata nelle adunanze collegiali di enti locali, loro consorzi e istituzioni scolastiche del Friuli, quando la maggioranza dei componenti lo stabilisca.

**ART. 6.**

La RAI - Radio televisione italiana - deve provvedere, secondo programmi da elaborare in accordo con le province del Friuli, a diffondere trasmissioni radiofoniche e televisive di argomento friulano per un tempo quotidiano pari al 10 per cento di quello dedicato alle altre trasmissioni.

I programmi devono essere prodotti e messi in onda da una sede RAI situata in Udine, con redazioni a Gorizia, Pordenone e Tolmezzo.

**ART. 7.**

In deroga alle vigenti norme in materia, è consentita la costituzione in Udine di un ente per il teatro stabile, rappresentando detto ente uno strumento indispensabile per la crescita culturale della popolazione delle province di Gorizia, Pordenone, Udine.

Il teatro stabile ha la denominazione di « Teatro stabile del Friuli » ed è ammesso a fruire dei benefici concessi ai teatri stabili.

## ART. 8.

Nei comuni del Friuli, che saranno determinati con decreti della regione Friuli-Venezia Giulia in armonia con quanto disposto dall'articolo 3, è garantito nella scuola l'uso e l'insegnamento integrativo di altre parlate locali.

Per la determinazione dei comuni, si applica il disposto dell'articolo 4.

## ART. 9.

L'uso di altre parlate locali del Friuli è ammesso anche nelle adunanze di cui all'articolo 5, con le stesse norme.

## ART. 10.

Con legge della regione Friuli-Venezia Giulia (su richiesta dei comuni del Friuli) sono ripristinati i toponimi originali di comuni, frazioni e località.

I toponimi ripristinati possono essere adottati nella segnaletica stradale, insieme con quelli ufficiali in lingua italiana, comunque da ricondurre alla forma originale.

## ART. 11.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare norme di attuazione della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, sentita una commissione composta da cinque membri in rappresentanza dello Stato e da cinque, eletti con voto limitato, dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Della commissione fanno anche parte i parlamentari eletti in Friuli.

Tra le norme di attuazione deve essere prevista da parte del Ministero della pubblica istruzione la istituzione di corsi di specializzazione e perfezionamento per il personale insegnante la cui attività didattica è interessata dalle norme della presente legge, disponendo i relativi benefici economici a favore degli insegnanti che frequenteranno i corsi.

## ART. 12.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche ai comuni di lingua e cultura friulane della provincia di Venezia, compresi tra i corsi dei fiumi Tagliamento e Livenza, con norme da emanare in accordo con la regione Veneto.

**N. 535**

**ART. 1.**

Nel territorio della regione autonoma della Sardegna è riconosciuta la parità giuridica della lingua sarda con la lingua italiana.

Nel medesimo territorio è istituito il sistema del bilinguismo.

**ART. 2.**

La regione autonoma della Sardegna, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, provvede a stabilire con apposite norme i modi, gli strumenti e la gradualità della attuazione del precedente articolo 1.

**N. 1174****ART. 1.**

Ai fini della presente legge sono minoranze linguistiche le comunità di origine tedesca, francoprovenzale, slovena, sarda, friulana, ladina, occitana, albanese, greca, croata, catalana nei rispettivi territori, compatti o frammentati, di insediamento tradizionale, come risulta dalle annesse tabelle A e B.

**ART. 2.**

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare, con propri decreti, aventi valore di legge ordinaria, le norme di tutela per le minoranze linguistiche di cui all'annessa tabella A, che attualmente ne siano totalmente o parzialmente sprovviste.

I decreti di cui al primo comma devono tener conto delle differenti condizioni in cui vivono le minoranze linguistiche, anche dal punto di vista sociale ed economico, nonché del loro diverso grado di maturazione storica e di autoidentificazione. Le norme delegate devono prevedere particolari tutele per le minoranze linguistiche le cui condizioni sociali, economiche e culturali sono arretrate rispetto a quelle di altre minoranze.

**ART. 3.**

I decreti di tutela delle minoranze linguistiche emanati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge devono comunque contenere norme in materia scolastica, sui rapporti tra i cittadini e gli enti pubblici, sul sostegno alla cultura ed alla informazione nonché sulla toponomastica nella lingua della minoranza.

Tali decreti possono anche prevedere la delega all'attuazione e l'attribuzione di funzioni in materie specifiche alle regioni od altri enti locali competenti per territorio.

**ART. 4.**

La tutela delle minoranze di cui alla tabella B annessa alla presente legge, aventi caratteristiche di isola o di arcipelago linguistico, è demandata alle regioni ordinarie ed a quelle a statuto speciale, nonché alla provincia di Trento.

Le regioni e la provincia di Trento, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono alla delimitazione dei comuni di insediamento di tali minoranze linguistiche ed emanano, nello spirito dei principi enunciati al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge, provvedimenti legislativi di valorizzazione e tutela del patrimonio linguistico, culturale, etnografico e storico delle popolazioni residenti in tali comuni.

**ART. 5.**

Con riferimento ai territori delimitati ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, il Governo della Repubblica è autorizzato altresì ad emanare, su richiesta degli enti delimitanti, entro il termine di sei mesi e previo assenso degli stessi enti, le norme di attuazione eventualmente necessarie per attuare provvedimenti di valorizzazione e tutela linguistica in campo scolastico, negli enti pubblici, nella toponomastica.

**ART. 6.**

La tutela delle minoranze prevista agli articoli 4 e 5 della presente legge deve ispirarsi a criteri di omogeneità e di uniformità degli interventi. A tale scopo, sia negli interventi regionali che nelle eventuali norme di attuazione per mate-

rie di competenza statale, devono essere favoriti, mediante specifiche strutture anche interregionali, i rapporti tra le comunità appartenenti alla medesima minoranza linguistica e con quelle di cui alla annessa tabella A.

#### ART. 8.

Le trasformazioni urbanistiche e del territorio di insediamento delle minoranze linguistiche non possono avvenire senza il consenso esplicito delle istituzioni rappresentative territoriali.

In particolare, nei territori abitati da minoranze linguistiche e delimitati ai sensi degli articoli 2 e 4 della presente legge, i seguenti usi del territorio sono oggetto del consenso esplicito di cui al precedente comma, anche in difformità

dalle leggi dello Stato attualmente vigenti:

a) servitù militari ed ogni altro vincolo imponibile in base alla legge 24 dicembre 1976, n. 898;

b) localizzazione di grandi impianti di produzione e trasporto energetico;

c) realizzazione di opere di grande viabilità e di trasporto.

#### ART. 9.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare con proprio decreto avente valore di legge ordinaria, secondo i principi della presente legge, norme per la valorizzazione delle particolarità linguistiche e per la tutela delle comunità Rom.

## TABELLA A.

| Minoranza linguistica<br>— | Territorio di insediamento<br>—                  |
|----------------------------|--|
|                            | (Comuni appartenenti a)                          |
| Francoprovenzale .....     | Valle d'Aosta e provincia di Torino.             |
| Friulana .....             | Province di Gorizia, Udine, Pordenone e Venezia. |
| Ladina .....               | Province di Bolzano, Trento e Belluno.           |
| Occitana .....             | Province di Torino, Cuneo e Imperia.             |
| Sarda .....                | Sardegna.  |
| Slovena .....              | Province di Trieste, Gorizia e Udine.            |
| Tedesca .....              | Provincia di Bolzano.                            |

## TABELLA B.

| Minoranza linguistica<br>— | Territorio di insediamento<br>—  |
|----------------------------|--|
|                            | (Comuni appartenenti a)  |
| Albanese .....             | Province di Avellino, Campobasso, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Palermo, Pescara, Potenza.       |
| Catalana .....             | Provincia di Sassari.  |
| Croata .....               | Provincia di Campobasso.   |
| Francoprovenzale .....     | Provincia di Foggia.   |
| Greca .....                | Province di Lecce e Reggio Calabria.   |
| Occitana .....             | Provincia di Cosenza.  |
| Tedesca .....              | Province di Belluno, Novara, Trento, Udine, Vercelli, Verona, Vicenza e regione Valle d'Aosta. |

**N. 1175****ART. 1.**

È tutelata, a norma dell'articolo 6 della Costituzione, la minoranza linguistica friulana delle province di Gorizia, Udine, Pordenone e Venezia.

**ART. 2.**

Alla minoranza linguistica friulana sono garantiti, nell'ambito del territorio da essa abitato, i seguenti diritti:

a) pari dignità della lingua friulana rispetto a quella italiana;

b) l'insegnamento della lingua friulana e nella lingua friulana;

c) l'uso della lingua friulana nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri, nei procedimenti innanzi agli organi statali, compresi gli enti parastatali, agli organi regionali, agli enti locali, ai servizi sociali, ai concessionari di servizi di interesse pubblico, nella toponomastica;

d) lo sviluppo della cultura, della stampa e dei mezzi di comunicazione di massa nella lingua friulana;

e) l'intervento finanziario pubblico per la realizzazione dei diritti di cui alle lettere precedenti.

Le trasformazioni urbanistiche e del territorio di insediamento della minoranza linguistica friulana non possono avvenire senza il consenso esplicito delle istituzioni rappresentative territoriali.

**ART. 3.**

La tutela della minoranza linguistica friulana rappresenta una valorizzazione delle specificità dell'intera comunità che

vive in un territorio geograficamente definito. Pertanto tale tutela si attua attraverso norme sia di salvaguardia dei diritti individuali e collettivi dei componenti la minoranza, sia di totale integrazione linguistica, culturale ed economica tra tutti i componenti le comunità che vivono in questo territorio.

Nel territorio abitato dalla minoranza linguistica friulana la lingua friulana è parificata a quella italiana, lingua ufficiale dello Stato. Il bilinguismo integrale friulano-italiano rappresenta una caratteristica istituzionale di questo territorio.

**ART. 4.**

Le norme di tutela di cui ai precedenti articoli 2 e 3 si applicano nel territorio linguistico friulano.

Forme specifiche di valorizzazione della lingua e della cultura friulana verranno attuate nel territorio storico-linguistico friulano.

**ART. 5.**

Per territorio linguistico friulano si intende l'insieme dei territori comunali, considerati anche parzialmente qualora in quel comune risiedano altre minoranze linguistiche, ove sia attualmente riscontrabile l'esistenza, anche minoritaria, di comunità parlanti la lingua friulana.

La delibera di appartenenza al territorio linguistico friulano viene adottata dal consiglio comunale entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

In caso di mancata adozione della delibera di cui al precedente comma, essa dovrà essere adottata dal consiglio comunale su istanza sottoscritta da almeno il 5 per cento degli elettori residenti in quel comune.

## ART. 6.

Per territorio storico-linguistico friulano si intende l'insieme dei territori appartenenti alle attuali province di Gorizia, Udine, Pordenone e Venezia (mandamento di Portogruaro), dove l'uso della lingua friulana è storicamente provato prima dell'inizio del XX secolo.

La delimitazione del territorio storico-linguistico friulano compete ai consigli regionali della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto che vi provvedono entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

L'inclusione nel territorio storico-linguistico friulano è attuata per comuni o per località. La stessa località può appartenere oltre che al territorio storico-linguistico friulano anche a territorio abitato da altre minoranze linguistiche.

## ART. 7.

Nei comuni inclusi integralmente o parzialmente nel territorio linguistico friulano, nelle scuole materne e nelle scuole dell'obbligo vige il sistema bilingue friulano-italiano. L'insegnamento delle due lingue e nelle due lingue avviene con criteri di assoluta parità per ogni materia ed attività.

I distretti scolastici della regione Friuli-Venezia Giulia vengono ridelimitati sulla base della definizione del territorio linguistico friulano. Nei distretti facenti parte, anche in misura non integrale, del territorio linguistico friulano le scuole dell'arco di istruzione superiore sono bilingui. Analogo sistema vige per le scuole e per i centri di formazione professionale non dipendenti da organi statali. L'insegnamento delle due lingue e nelle due lingue avviene con criteri di assoluta parità per ogni materia ed attività.

Le scuole non pubbliche aventi sede in comuni appartenenti al territorio linguistico friulano devono attenersi a quanto

previsto ai precedenti commi per essere legalmente riconosciute o parificate.

Le norme previste al presente articolo non possono pregiudicare eventuali norme di tutela per altre minoranze linguistiche appartenenti a territori contigui a quello linguistico friulano.

## ART. 8.

Nei comuni inclusi integralmente o parzialmente nel territorio storico-linguistico friulano è previsto l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado della lingua e della cultura friulana. Tale insegnamento si attua su richiesta del consiglio di circolo o d'istituto delle scuole interessate.

L'insegnamento della lingua e della cultura friulana potrà inoltre venire istituito su istanza di almeno il 50 per cento dei genitori, o anche degli alunni delle scuole di istruzione superiore, per ogni singola classe. L'istituzione dell'insegnamento ha valore per l'intero corso di studi.

## ART. 9.

Gli articoli 7 e 8 della presente legge si applicano nell'arco di tre anni dalla sua entrata in vigore.

Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione emana le norme attuative per quanto previsto ai precedenti articoli 7 e 8, ivi comprese le procedure della fase transitoria, nonché per affidare all'Istituto regionale per l'aggiornamento educativo per il Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e del quale verranno istituite sedi a Gorizia, Udine e Pordenone, il compito dell'aggiornamento e della qualificazione per l'insegnamento in lingua friulana e della lingua friuliana per gli insegnanti attualmente in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio linguistico



stico friulano, nonché per la qualificazione e l'abilitazione all'insegnamento della lingua e cultura friulana nelle scuole del territorio storico-linguistico friulano.

## ART. 10.

Il Governo, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e sentito il consiglio di amministrazione dell'Università di Udine, è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, norme per l'adeguamento della organizzazione dell'Università di Udine e per l'organizzazione delle strutture necessarie per la formazione ordinaria degli insegnanti delle scuole bilingui e per gli insegnanti di lingua e cultura friulana.

Per ogni facoltà e corso della Università di Udine deve essere assicurato agli studenti provenienti dal territorio linguistico friulano o dal territorio storico-linguistico friulano la possibilità di sostenere le prove d'esame valendosi della lingua friulana. Durante le lezioni deve essere consentito e favorito l'uso del bilinguismo friulano-italiano.

## ART. 11.

Negli uffici dell'amministrazione statale, ivi compresa l'amministrazione giudiziaria, degli enti parastatali, degli enti locali, dei servizi sociali e dei concessionari di servizi di pubblico interesse situati nel territorio linguistico friulano il personale di ogni ordine e grado deve rispondere a requisiti di conoscenza della lingua friulana e italiana.

Gli uffici pubblici situati nella regione Friuli-Venezia Giulia fuori dal territorio linguistico friulano ma aventi giurisdizione parziale o totale su di esso devono garantire comunicazioni orali e scritte in lingua friulana con gli utenti che ne facciano richiesta.

## ART. 12.

Gli atti della pubblica amministrazione, degli enti di diritto pubblico e dei concessionari di servizi di pubblico interesse destinati ai cittadini residenti nel territorio linguistico friulano devono essere redatti in forma bilingue friulano-italiano.

Analogamente debbono essere redatti in friulano ed italiano i moduli ed i facsimile per domande destinati ai cittadini residenti nel territorio linguistico friulano.

## ART. 13.

Gli articoli 11 e 12 della presente legge si applicano nell'arco di tre anni dalla sua entrata in vigore.

Le amministrazioni interessate provvedono alla formazione e alla qualificazione nella conoscenza della lingua friulana per il personale attualmente in servizio, rilasciandone regolare attestato.

Per le nuove assunzioni di personale le medesime amministrazioni sono tenute a richiedere la conoscenza della lingua friulana.

## ART. 14.

Per garantire l'informazione e la diffusione di programmi culturali e di spettacolo viene istituita la Sede RAI di Udine — emittente radiofonica e televisiva per la programmazione in lingua friulana.

Tale sede effettua trasmissioni regolari secondo l'arco giornaliero di programmazione e diffonde i programmi in tutto il territorio friulano.

## ART. 15.

In applicazione di quanto previsto al secondo comma del precedente articolo 2, nei territori linguistico e storico-lingui-

stico friulano delimitati ai sensi degli articoli 5 e 6, le seguenti modificazioni territoriali sono soggette al consenso esplicito dei comuni interessati, anche in difformità dalle leggi statali e regionali attualmente vigenti:

a) servitù militari ed ogni altro vincolo imponibile in base alla legge 24 dicembre 1976, n. 898;

b) localizzazione di grandi impianti di produzione e trasporto energetico;

c) realizzazione di opere di grande viabilità e di trasporto.

#### ART. 16.

In attuazione dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concorre con propri provvedimenti legislativi alla valorizzazione della lingua e della cultura friulana nel territorio linguistico e in quello storico-linguistico friulano. Spetta alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ogni iniziativa, in materie non contemplate dalla presente legge, che venga ritenuta opportuna per rendere effettivi i principi enunciati agli articoli 2 e 3 della presente legge.

#### ART. 17.

Spettano altresì alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, anche in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 834, tutte le

competenze in materia di toponomastica e di denominazione dei comuni non attribuibili ad altri enti locali territoriali e in attuazione del principio di applicazione del bilinguismo friulano-italiano in tutto il territorio linguistico friulano.

Per quanto di loro competenza in materia di toponomastica minore, gli enti locali provvedono alla installazione della segnaletica bilingue e al ripristino di toponimi originari.

Per gli adeguamenti previsti in materia di toponomastica ai due commi precedenti l'amministrazione regionale e gli enti locali si avvalgono della consulenza scientifica della Università di Udine.

#### ART. 18.

La regione Veneto, per il territorio linguistico e storico-linguistico friulano ricadente nell'ambito della regione stessa, assume iniziative di sostegno in campo culturale, artistico e dell'informazione.

#### ART. 19.

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per la sua attuazione, sentita una commissione paritetica composta da dieci membri, di cui cinque in rappresentanza dello Stato e cinque nominati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui due in rappresentanza delle minoranze consiliari e con esclusione dal voto dei consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Trieste.

**N. 1195****ART. 1.**

Lo Stato e le amministrazioni locali, nel rispetto delle autonomie in materia conferite da norme speciali, tutelano la permanenza dei cittadini di lingua non italiana nei luoghi storici dei loro insediamenti.

**ART. 2.**

Ai fini e per gli effetti della presente legge sono considerate di lingua non italiana le comunità di origine tedesca, francese, catalana, slovena, croata, albanese, greca, occitano-provenzale, zingara, ladina, ladina-friulana e sarda nelle rispettive zone di maggiore insediamento.

**ART. 3.**

I cittadini italiani che appartengono alle predette comunità hanno facoltà di adoperare, qualora ne facciano richiesta, la propria lingua d'origine anche nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione, operanti nei territori di cui al precedente articolo 2, purché la richiesta venga presentata al sindaco da una percentuale di cittadini elettori non inferiore al 10 per cento e la stessa sia approvata dal consiglio comunale.

**ART. 4.**

Alle comunità di lingua non italiana sono, come minimo, assicurate le seguenti misure di tutela:

a) nelle scuole d'infanzia la presenza di personale scolastico della tradizione linguistica diversa da quella italiana esistente nelle diverse località in numero sufficiente;

b) nelle scuole dell'obbligo l'insegnamento della lingua d'origine;

c) nella scuola secondaria superiore l'insegnamento della lingua e letteratura d'origine, della storia e delle tradizioni popolari proprie dei rispettivi insediamenti.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) l'insegnamento è impartito su richiesta degli alunni interessati.

**ART. 5.**

Le amministrazioni pubbliche e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, curano che siano bilingue la toponomastica e la segnaletica stradale nelle zone di tradizionali residenze di popolazioni di lingua diversa dall'italiano.

I comuni le cui denominazioni siano state adattate alla lingua italiana possono, con deliberazione del consiglio comunale, ristabilire le rispettive denominazioni di origine. Analogo provvedimento può essere adottato per le località nei rispettivi territori che si trovino nelle medesime condizioni.

Tali delibere non sono sottoposte al controllo dei competenti organi regionali e sono immediatamente esecutive.

**ART. 6.**

I cittadini di lingua diversa da quella italiana cui sia stato attribuito un nome italiano possono modificarlo nella forma corrispondente a quella del proprio ceppo linguistico d'origine.

Analogo provvedimento può essere richiesto per i cognomi che siano stati italianizzati dopo il 1918.

Su tale richiesta decide il tribunale territorialmente competente in camera di consiglio udito il pubblico ministero.

Tutti gli atti del relativo provvedimento sono esenti dalla tassa di bollo e da qualsiasi altra spesa o imposta.

## ART. 7.

Le amministrazioni comunali promuovono tutte le attività che assicurano la conservazione del patrimonio storico ed artistico proprio delle popolazioni di tradizioni linguistiche diverse da quella italiana, anche attraverso le associazioni che perseguono istituzionalmente tali fini.

## ART. 8.

La RAI-TV, nell'ambito delle trasmissioni regionali, provvede a riservare almeno il 10 per cento delle ore di trasmissione a programmi che valorizzino e informino

sulla storia e sulla cultura delle predette minoranze linguistiche.

È inoltre riservato nei programmi dell'accesso a diffusione nazionale previsti dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, il 15 per cento delle ore di trasmissione alle associazioni di cui al precedente articolo 7.

## ART. 9.

Per le finalità della presente legge è trasferita a favore dei comuni singoli o associati la somma di lire 2 miliardi che sarà distribuita in relazione alla consistenza numerica esistente in tali comuni delle diverse comunità etniche, rilevate nella prima fase di attuazione della presente legge dalle regioni.

## N. 1244

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

## ART. 1.

Gli abitanti del territorio della Sardegna, così come è individuato dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, costituiscono minoranza linguistica ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione della Repubblica italiana.

## ART. 2.

Appartengono, inoltre, alla minoranza linguistica sarda:

a) i nati in Sardegna e i loro figli ancorché residenti in altro territorio dello Stato;

b) i nati in Sardegna e i loro figli, ancorché residenti all'estero.

## ART. 3.

La lingua sarda, così come è comunemente parlata nel territorio dell'Isola, è la lingua della minoranza linguistica sarda. Essa è, nel medesimo territorio, equiparata alla lingua italiana.

## ART. 4.

La regione provvede alla tutela del gallurese, algherese, tabarchino, sassarese.

TITOLO II  
USO DELLA LINGUA

## ART. 5.

Gli appartenenti alla minoranza linguistica sarda hanno la facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione situati nel territorio della Sardegna, con gli organi e gli uffici della regione auto-

noma della Sardegna ovunque si trovino, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nel territorio medesimo.

Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti locali può essere usata la lingua della minoranza o la lingua italiana.

Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio.

Gli atti destinati alla generalità dei cittadini, ad uso pubblico e quelli destinati ad una pluralità di uffici devono, a pena di nullità, possedere la forma bilingue.

## ART. 6.

Nei rapporti con gli uffici giudiziari è libero l'uso della lingua della minoranza in tutti gli atti. I provvedimenti del giudice devono essere bilingui a pena di nullità.

## ART. 7.

Nelle scuole di ogni ordine e grado l'insegnamento della lingua della minoranza avviene con criterio di parità rispetto alla lingua italiana.

L'insegnamento di cui al primo comma è introdotto con gradualità e raggiunge la parità tra le due lingue entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

## ART. 8.

Nei conservatori di musica sono istituiti corsi di musica e cultura musicale sarde.

## ART. 9.

Sono istituiti presso le Università sarde dipartimenti comprendenti corsi di lingua e letteratura, storia, cultura e tradizioni popolari sarde.

## ART. 10.

Con legge regionale vengono disposte misure per la estensione dei diritti contemplati nella presente legge a favore dei sardi emigrati e delle loro comunità fuori del territorio della Sardegna.

Nei consolati dello Stato presso i Paesi in cui è particolarmente rilevante la presenza degli emigrati sardi, un rappresentante del Consiglio per la lingua e la cultura dei sardi assicura i rapporti con gli emigrati stessi. L'ufficio di cui sopra può essere aperto dietro richiesta dei circoli dei sardi all'estero.

## ART. 11.

Nel territorio della Sardegna è obbligatorio l'uso della lingua della minoranza nella toponomastica locale.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi competenti provvedono alla revisione della toponomastica.

## TITOLO III

ATTUAZIONE  
DELLA POLITICA LINGUISTICA

## ART. 12.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la regione provvede con propria legge alla istituzione di un Consiglio per la lingua e la cultura dei sardi.

Il Consiglio per la lingua e la cultura dei sardi deve essere costituito tra membri eletti per un terzo dal Consiglio regionale della Sardegna e per due terzi dai comuni in rappresentanza delle diverse aree linguistiche della Sardegna.

Il Consiglio per la lingua e la cultura dei sardi ha i seguenti compiti:

1) favorisce, anche con proprie iniziative, l'unificazione delle diverse varianti della lingua della minoranza;

2) coordina e attua la politica linguistica della minoranza per quanto attiene ai problemi derivanti dalla applicazione della presente legge;

3) fornisce pareri e detta disposizioni in materia di toponomastica, antropomastica, insegnamento e sussidi didattici, uso della lingua negli uffici;

4) provvede alla pubblicazione di un dizionario della lingua della minoranza e ne cura periodici aggiornamenti;

5) è organismo di consultazione obbligatoria e vincolante per il Parlamento italiano e il Consiglio regionale della Sardegna deliberanti in materia di lingua della minoranza, oltre che per gli organi ed uffici impegnati nella attuazione della presente legge;

6) dispone l'istituzione e il finanziamento di corsi di preparazione e aggiornamento all'insegnamento e alla pratica bilinguistica per il personale, gli organi e gli uffici impegnati nell'attuazione della presente legge.

## ART. 13.

Il Consiglio per la lingua e la cultura dei sardi agisce in collaborazione con i dipartimenti delle Università sarde, con le associazioni, enti ed istituzioni che contribuiscono allo sviluppo e alla diffusione della lingua e della cultura della minoranza.

## ART. 14.

Gli uffici di cui alla presente legge sono messi in grado, entro due anni dalla sua entrata in vigore, di operare in regime di bilinguismo.

Salvi i diritti acquisiti da parte del personale in servizio, nei concorsi di ammissione agli uffici interessati è obbligatorio il superamento di una prova di lingua della minoranza.

**N. 1467****ART. 1.**

Lo Stato italiano riconosce il gruppo etnico-linguistico veneto.

**ART. 2.**

I cittadini della regione Veneto hanno la facoltà di usare la lingua veneta, scritta e orale, negli organi elettivi di qualsiasi grado, nei rapporti con gli organi e gli uffici degli enti statali, regionali, provinciali, comunali e consorziali, con gli organi e gli uffici periferici dello Stato, con gli uffici giudiziari, gli enti e le persone concessionarie di servizi pubblici.

**ART. 3.**

Nelle adunanze degli organi collegiali degli enti locali della regione Veneto e delle zone venetofone all'infuori di essa, possono essere usate sia la lingua italiana sia quella veneta.

Fermo restando che il testo ufficiale degli atti pubblici degli enti locali di cui al precedente comma è quello redatto in lingua italiana, è in facoltà degli enti stessi usare congiuntamente anche la lingua veneta.

**ART. 4.**

Nelle assunzioni del pubblico impiego viene data la preferenza a coloro che conoscono la lingua veneta.

Per l'attuazione della norma di cui al comma precedente, nei concorsi di qualsiasi tipo, viene espletata una prova scritta e orale valutativa della conoscenza della lingua veneta.

**ART. 5.**

Su richiesta di un gruppo di cittadini i comuni sono autorizzati a ripristinare in lingua veneta i toponimi di comuni, frazioni, località, strade e nomi geografici.

**ART. 6.**

È consentito ad ogni cittadino della regione Veneto di riportare il proprio nome e cognome nella forma originaria veneta, mediante proposizione di domanda esente da qualsiasi onere tributario, presentata al tribunale del luogo in cui ha residenza.

**ART. 7.**

Nelle scuole di ogni ordine e grado l'uso e l'insegnamento della lingua veneta avviene con criteri paritari rispetto alla lingua italiana.

L'insegnamento di cui al primo comma è introdotto con gradualità e raggiunge la parità tra le due lingue entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

**ART. 8.**

In ogni università del Veneto vengono istituiti insegnamenti, corsi e cattedre di lingua, storia, civiltà e letteratura veneta.

**ART. 9.**

Viene istituita un'emittente radiofonica e televisiva regionale in lingua veneta con potere di programmazione autonoma. Il personale addetto all'emittente è di nomina regionale.

**ART. 10.**

Con legge della Repubblica è istituita una commissione paritetica eletta per il 50 per cento dal Parlamento e per il re-

stante 50 per cento dal Consiglio regionale del Veneto, con il compito di elaborare le norme di attuazione della presente legge.

ART. 11.

Tra le norme di attuazione deve essere prevista da parte del Ministero della pubblica istruzione l'istituzione di corsi di insegnamento la cui attività didattica è

interessata dalle norme della presente legge, disponendo i relativi benefici economici a favore degli insegnanti che frequentano i corsi.

ART. 12.

La presente legge si applica nella regione del Veneto ed in accordo con le regioni circostanti, nelle zone linguistiche venete.



## N. 2421

TITOLO I  
NORME GENERALI

## ART. 1.

*(Delimitazione).*

La Repubblica italiana riconosce l'esistenza della minoranza etnico-linguistica occitana, costituita dalla popolazione dei seguenti comuni e frazioni: Angrogna, Bardonecchia, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cesana Torinese, Chiomonte, Clavière, Exilles, Fenestrelle, Frossasco, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Massello, Oulx, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo (per le frazioni di Abbadia Alpina e Talucco), Pomaretto, Porte, Prigelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, Roure, Salbertrand, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere, Torre Pellice, Usseaux, Villar Pellice, Villar Perosa, in provincia di Torino; Acceglio, Aisone, Argentera, Bagnolo Piemonte, Barge, Ballino, Bernazzo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Briga Alta, Brondello, Brossasco, Busca (per le frazioni di Castelletto, Lemma, Morra San Bernardo, Morra San Giovanni e Morra San Mauro), Canosio, Caraglio, Cartignano, Casteldelfino, Castellar, Castelmagno, Celle di Macra, Cervasca, Chiusa Pesio, Crissolo, Demonte, Dronero, Elva, Entracque, Envie, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassinò, Gaiola, Gambaica, Isasca, Limone Piemonte, Macra, Marmora, Martiniana Po, Melle, Moiola, Montalto di Mondovì (per la frazione di Corsaglia), Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Oncino, Ormea (per la frazione di Viozene), Ostanta, Paesana, Pagnò, Peveragno, Piasco, Pietraporzio,

Pontechianale, Pradleves, Prazzo, Revello, Riffredo, Rittana, Roaschia, Robilante, Roccabruna, Roccavione, Rossana, Roccasparvera, Roccavione, Rossana, Sambuco, Sampeyre, San Damiano Macra, Sanfront, Stroppio, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Vernante, Vignolo, Villanova Mondovì, Villar San Costanzo, Vinadio in provincia di Cuneo; Mendatica (per le frazioni di Le Salse e Valcona), Olivetta San Michele, Triora (per le frazioni di Borniga, Il Pin, Monesi, Realdo e Verdeggia), in provincia di Imperia.

È inoltre riconosciuto di lingua e cultura occitana il comune di Guardia Piemontese in provincia di Cosenza.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad apportare variazioni all'elenco dei comuni e frazioni di cui al primo comma, sentito il parere vincolante del comitato scientifico dell'Istituto di studi occitani, di cui al successivo articolo 12.

## ART. 2.

*(Finalità).*

In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, la Repubblica italiana tutela e promuove la lingua e la cultura occitana della popolazione dei comuni e delle frazioni di cui al primo comma dell'articolo 1 e ne istituisce l'insegnamento scolastico; riconosce altresì l'uso della lingua occitana nella toponomastica, negli enti pubblici e negli uffici pubblici locali.

Sono parimenti tutelati la lingua e la cultura occitana del comune di Guardia Piemontese.

Particolari forme di tutela sono previste per gli abitanti originari dei comuni e delle frazioni di cui all'articolo 1, emigrati al di fuori dell'area occitana.

TITOLO II  
ISTITUTO DI STUDI OCCITANI

ART. 3.

*(Istituzione dell'Istituto di studi occitani).*

È istituito l'Istituto di studi occitani, con sede nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1.

Per quanto non previsto nella presente legge, relativamente alla sede, alle strutture e al funzionamento del detto Istituto, verrà redatto apposito statuto da parte del consiglio direttivo.

ART. 4.

*(Scopi dell'Istituto).*

L'Istituto di studi occitani ha lo scopo di:

*a)* promuovere lo studio della lingua occitana delle località di cui all'articolo 1, nelle sue varie espressioni locali, e raccogliere la relativa documentazione, con particolare riferimento alla redazione e all'aggiornamento del vocabolario, della grammatica e della sintassi;

*b)* promuovere lo studio delle tradizioni, della storia, dell'arte, della musica, dell'economia e di ogni espressione della cultura della minoranza etnico-linguistica occitana in Italia;

*c)* promuovere lo studio della lingua e della cultura di tutta l'area occitana, dalla letteratura trobadorica alle successive espressioni, fino a quelle contemporanee, sia colte che popolari;

*d)* redigere e pubblicare i sussidi didattici occorrenti per l'insegnamento della lingua e della cultura occitana;

*e)* provvedere alla formazione e all'aggiornamento degli insegnanti nelle discipline specifiche alla lingua e alla cultura occitana:

*f)* organizzare convegni, mostre, seminari di studio e altre attività culturali sia nelle località di cui all'articolo 1, sia nei principali comuni di residenza degli emigrati dalle località stesse;

*g)* esprimere pareri o voti su ogni iniziativa o provvedimento che concerne lo sviluppo dei territori montani, in quanto sede della minoranza etnico-linguistica occitana;

*h)* svolgere gli altri compiti derivanti dall'applicazione della presente legge e le altre attività utili alla conoscenza e alla diffusione della lingua e della cultura occitana.

ART. 5.

*(Decentramento delle attività).*

L'Istituto di studi occitani, nella attuazione dei suoi compiti, può decentrare le sue attività in diverse sedi, nonché avvalersi della collaborazione delle istituzioni scolastiche e culturali pubbliche e di associazioni culturali private.

ART. 6.

*(Patrimonio e finanziamenti).*

Il patrimonio dell'Istituto di studi occitani è costituito dai beni immobili e mobili a qualsiasi titolo acquisiti.

Le rendite dell'Istituto sono costituite dal finanziamento versato annualmente dallo Stato, dai contributi delle regioni, delle province, delle comunità montane e degli altri enti pubblici operanti sul territorio di cui all'articolo 1, dai contributi volontari, lasciti e donazioni di persone, società ed enti, nonché dagli eventuali proventi di pubblicazioni e di altre iniziative.

ART. 7.

*(Natura e controlli).*

L'Istituto di studi occitani ha personalità giuridica, autonomia amministrativa e didattica.

## ART. 8.

*(Organi).*

Sono organi dell'Istituto di studi occitani:

- a) il consiglio direttivo;
- b) il presidente;
- c) il comitato scientifico;
- d) il direttore e i vice-direttori;
- e) il collegio dei revisori dei conti.

## ART. 9.

*(Composizione del consiglio direttivo).*

Il consiglio direttivo è composto da:

a) tre membri in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, nominati rispettivamente dai provveditori agli studi di Torino, Cuneo ed Imperia;

b) un membro designato da ogni regione interessata che contribuisca con un finanziamento annuale di almeno lire 30 milioni;

c) un membro per ogni provincia interessata che contribuisca con un finanziamento annuale di almeno lire 12 milioni;

d) un membro designato da ogni comunità montana interessata che contribuisca con un finanziamento annuale di almeno lire 3 milioni;

e) un membro designato dal consiglio comunale di Guardia Piemontese;

f) dieci membri designati dalle associazioni culturali occitane più rappresentative, che si sono distinte per le attività in materia di lingua e cultura occitana; qualora tali designazioni superassero il numero previsto, la scelta sarà operata dai membri già designati dagli enti di cui alle precedenti lettere.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i singoli membri continuano ad

esercitare le loro funzioni fino alla loro sostituzione da parte degli enti nominanti.

I membri di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma hanno diritto al voto soltanto se gli enti di provenienza sono in regola con il versamento dei finanziamenti.

## ART. 10.

*(Funzioni del consiglio direttivo).*

Il consiglio direttivo provvede alla gestione amministrativa dell'Istituto di studi occitani.

Elegge nel suo seno il presidente, al quale può delegare il compimento di specifiche funzioni e di determinati atti.

Non sono delegabili le seguenti funzioni:

a) approvazione ed eventuale modifica dello statuto;

b) approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e determinazione delle retribuzioni;

c) devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'Istituto;

d) nomina del comitato scientifico;

e) ratifica degli atti adottati dal presidente, nei casi di urgenza.

## ART. 11.

*(Presidente).*

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto di studi occitani di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli convoca e presiede il consiglio direttivo e provvede agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, secondo quanto previsto nel precedente articolo, dalle altre norme della presente legge e dallo statuto.

Egli provvede in particolare alla redazione del bilancio preventivo, secondo le

indicazioni del comitato scientifico, del direttore e dei vice-direttori, qualora siano stati nominati.

## ART. 12.

*(Comitato scientifico).*

Il comitato scientifico è composto da esperti particolarmente qualificati nelle discipline che formano oggetto di attività da parte dell'Istituto di studi occitani.

Esso è formato da almeno 12 membri nominati dal consiglio direttivo dei quali:

a) almeno quattro scelti fra docenti e ricercatori delle Università degli studi di Torino, Genova, Aix-en-Provence, Grenoble (uno per ciascuna università; i membri provenienti dalle due ultime università devono appartenere alla minoranza etnico-linguistica degli occitani di Francia);

b) almeno metà scelti fra studiosi appartenenti alla minoranza etnico-linguistica occitana d'Italia.

Il comitato dura in carica tre anni e nomina il direttore e gli eventuali vice-direttori.

Provvede a redigere i programmi di attività, unitamente al direttore e ai vice-direttori, a coordinare le ricerche e a sovrintendere alla loro esecuzione.

Stabilisce i programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento degli insegnanti e vigila sul loro svolgimento.

## ART. 13.

*(Direttore e vice-direttori).*

Il direttore dura in carica tre anni, e può avvalersi di vice-direttori, nominati dal comitato scientifico su sua proposta, sia per lo svolgimento delle sue funzioni, sia in specifiche discipline, sia nelle sedi decentrate.

Il direttore ed i vice-direttori dirigono l'attività scientifica dell'Istituto.

Essi curano altresì i contatti con le istituzioni scolastiche e scientifiche, gli enti, gli istituti e le associazioni private che si avvalgono dei servizi scientifici dell'Istituto o che collaborano con esso. Relativamente agli aspetti amministrativi, operano in collaborazione con il presidente.

Il direttore ed i vice-direttori partecipano inoltre con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo, di cui svolgono le funzioni di segretario.

## ART. 14.

*(Collegio dei revisori dei conti).*

Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo di legittimità sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e per tutte le deliberazioni che comportino spesa.

Esso è composto da:

a) un delegato del Governo, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede;

b) un delegato per ogni regione che contribuisce al finanziamento dell'Istituto nei modi stabiliti dall'articolo 9, designato dal presidente della giunta regionale;

c) due membri eletti dai membri del consiglio direttivo che siano designati dalle comunità montane che contribuiscono al finanziamento dell'Istituto nei modi indicati dall'articolo 9;

d) un membro eletto dai membri del consiglio direttivo che siano stati designati dalle associazioni culturali occitane.

Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni e si riunisce presso la sede dell'Istituto. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Gli atti sottoposti al controllo del collegio dei revisori dei conti si intendono approvati e divengono esecutivi se non vengono respinti o se non vengono richiesti chiarimenti nel termine di 20 giorni dal loro invio.

La magistratura ordinaria è competente a decidere tutte le controversie relative agli atti dell'Istituto di studi occitani e dai suoi organi.

ART. 15.

*(Stato giuridico del personale).*

Il presidente e il direttore svolgono le loro funzioni continuativamente, con obbligo di orario e ricevono una retribuzione mensile.

I membri del consiglio direttivo e del comitato scientifico sono retribuiti mediante medaglia di presenza.

Gli impegni di lavoro e il tipo di retribuzione dei vice-direttori sono stabiliti dal consiglio direttivo.

Lo statuto di cui al secondo comma dell'articolo 3 disciplina lo stato giuridico e la retribuzione dei dipendenti, dei ricercatori e dei collaboratori, che non possono comunque essere in contrasto con la legislazione relativa ai dipendenti del Ministero della pubblica istruzione delle università statali.

ART. 16.

*(Entrata in funzione del consiglio direttivo).*

Il consiglio direttivo di cui all'articolo 9 è nominato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, esso può provvisoriamente operare nella pienezza dei suoi poteri, a mezzo dei membri già nominati.

TITOLO III

INSEGNAMENTO  
DELLA LINGUA OCCITANA

ART. 17.

*(Istituzione dell'insegnamento della lingua occitana).*

Nei comuni e nelle frazioni di cui all'articolo 1 e negli altri comuni che lo richiedono, viene istituito l'insegnamento della lingua e della cultura occitana e viene parimenti istituito l'insegnamento di altre discipline in lingua occitana, con criteri di gradualità.

ART. 18.

*(Norme generali).*

Dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nello svolgimento dei programmi vigenti nelle scuole di ogni ordine e grado, gli organi collegiali e gli insegnanti dovranno tenere in particolare evidenza l'appartenenza degli alunni alla minoranza etnico-linguistica occitana e dovranno conseguentemente approfondire, in ogni disciplina, gli aspetti riguardanti la lingua e la realtà locale.

Dall'anno scolastico successivo all'entrata in funzione dell'Istituto di studi occitani, gli organi collegiali, gli insegnanti, le organizzazioni sindacali, le comunità montane e gli enti locali delle frazioni e comuni di cui all'articolo 1 potranno richiedere all'Istituto di studi occitani la istituzione di corsi di lingua e cultura occitana. Detto Istituto provvede ad elaborare i programmi dei corsi e ad inviare docenti qualificati.

Parimenti l'Istituto di studi occitani provvede ad istituire, in collaborazione con gli organi collegiali e gli insegnanti, centri-pilota e forme di sperimentazione

che prevedano l'insegnamento di alcune discipline, durante l'orario scolastico, in lingua occitana.

## ART. 19.

(Scuola materna).

Nei comuni e nelle frazioni di cui all'articolo 1 gli educatori della scuola materna devono conoscere, oltre all'italiano, la lingua e la cultura occitana.

L'educazione linguistica e le varie attività scolastiche devono essere svolte, sia nella forma locale di occitano, sia in italiano, con criteri di alternanza nel corso della giornata.

La conoscenza della lingua e della cultura occitana viene attestata dall'Istituto, previo esame, che viene indetto annualmente.

L'Istituto provvede inoltre ad organizzare corsi facoltativi di preparazione a detto esame.

A decorrere dalla data di effettuazione del primo esame, potranno essere assunti quali educatori della scuola materna dei comuni e frazioni di cui all'articolo 1, soltanto coloro che avranno sostenuto tale esame con esito positivo. Gli educatori già in servizio, nel termine di cinque anni da tale data, dovranno sostenere detto esame con esito positivo; in difetto saranno assegnati a sedi diverse.

## ART. 20.

(Scuola elementare).

Nelle scuole elementari dei comuni e delle frazioni di cui all'articolo 1, oltre a quanto previsto dall'articolo 17, entro due anni dall'entrata in funzione dell'Istituto di studi occitani, verrà istituito l'insegnamento di lingua e cultura occitana.

Tale insegnamento avrà la durata da due a quattro ore settimanali, secondo determinazione annuale del collegio dei docenti; farà parte integrante dell'orario scolastico, il quale potrà essere eventual-

mente aumentato dello stesso numero di ore con deliberazione del consiglio di circolo, previo parere conforme del collegio dei docenti.

Per il primo quinquennio dall'istituzione di tale insegnamento, i programmi saranno adottati dall'Istituto di studi occitani, previa approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione. Successivamente potranno venire stabiliti dagli organi competenti, su proposta dell'Istituto di studi occitani.

L'insegnamento della lingua e della cultura occitana viene preferibilmente attuato dagli insegnanti di classe, previa frequenza di apposito corso, e superamento del relativo esame, presso l'Istituto di studi occitani. Ciò comporta l'attribuzione di apposito punteggio.

Nelle sedi in cui l'insegnante titolare non ha frequentato e superato detto corso ed esame, l'insegnamento medesimo viene effettuato da insegnanti provvisti di tali requisiti ed appositamente incaricati, ovvero da esperti segnalati dall'Istituto di studi occitani.

Decorsi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, potranno essere assegnati o mantenuti nelle loro sedi di scuola elementare di cui all'articolo 1 soltanto insegnanti che abbiano frequentato il corso e superato l'esame di cui al terzo comma del precedente articolo 19. Gli insegnanti già in servizio e sprovvisti di tali requisiti saranno assegnati a sedi diverse.

In aggiunta a quanto sopra, nelle scuole elementari dove si attua la scuola a tempo pieno, potranno essere realizzati dall'Istituto di studi occitani, in collaborazione con gli organi collegiali e gli insegnanti, corsi sperimentali in materie specifiche della cultura occitana, quali musica popolare, danze tradizionali, teatro, letteratura occitana e simili.

Le predette attività sperimentali saranno preferibilmente attuate dagli insegnanti di classe, previo apposito corso di aggiornamento organizzato dall'Istituto di studi occitani, oppure direttamente dai docenti dell'Istituto stesso o da esperti particolarmente qualificati, segnalati dall'Istituto.

## ART. 21.

*(Scuola media inferiore).*

Nelle scuole medie inferiori situate nei comuni e nelle frazioni di cui all'articolo 1 ed in quelle nelle quali affluiscono naturalmente allievi provenienti dallo stesso territorio, entro tre anni dall'entrata in funzione dell'Istituto di studi occitani, è istituito l'insegnamento di lingua e cultura occitana.

Tale insegnamento ha la durata da una a quattro ore settimanali, secondo determinazione annuale del consiglio di istituto; è attuato in aggiunta all'orario scolastico normale, del quale viene a far parte integrante.

Per il primo quinquennio dall'istituzione di tale insegnamento, i programmi sono adottati dal consiglio dei docenti, su proposta dell'Istituto di studi occitani. Successivamente potranno venire stabiliti dagli organi competenti, su proposta dell'Istituto di studi occitani medesimo.

In aggiunta a quanto sopra, nelle scuole medie inferiori dove si attua la scuola a tempo pieno, possono essere realizzati dall'Istituto di studi occitani, in collaborazione con gli organi collegiali e gli insegnanti, corsi facoltativi in materie specifiche della cultura occitana, quali musica popolare, danze tradizionali, teatro, letteratura occitana e simili.

Tali corsi facoltativi possono essere svolti sia dai docenti titolari dell'insegnamento di lingua e cultura occitana, sia da docenti dell'Istituto di studi occitani, sia da esperti particolarmente qualificati, segnalati dall'Istituto stesso.

## ART. 22.

*(Scuola media superiore).*

Le disposizioni di cui al precedente articolo 20 si applicano altresì alle scuole medie superiori situate nei comuni e frazioni di cui all'articolo 1 e in quelle nelle quali affluiscono naturalmente allievi

provenienti dallo stesso territorio. In questo secondo caso, occorre per l'istituzione dei corsi la richiesta di almeno cinque allievi; sono tenuti alla frequenza soltanto gli allievi che ne abbiano fatto richiesta.

## TITOLO IV

## ALTRE NORME DI TUTELA

## ART. 23.

*(Toponomastica).*

I comuni di cui all'articolo 1, con deliberazione del consiglio comunale, previo parere del comitato scientifico dell'Istituto di studi occitani, possono adottare negli atti ufficiali e nella toponomastica stradale, unitamente alla denominazione ufficiale, quella in occitano relativa ai comuni e alle frazioni di cui allo stesso articolo.

Tale deliberazione, dopo l'approvazione degli organi tutori, deve essere pubblicata per estratto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione l'uso della doppia forma è obbligatorio per la pubblica amministrazione.

Per il mutamento della denominazione ufficiale rimangono ferme le norme vigenti in materia.

## ART. 24.

*(Onomastica).*

I cittadini nati od originari delle località di cui all'articolo 1, a cui sia stato attribuito nome italiano, possono modificarlo in forma occitana.

Analogo provvedimento può essere richiesto per i cognomi che risultano diversi dalla forma occitana.

Su tali richieste decide il tribunale in camera di consiglio, udito il pubblico ministero, previo parere dell'Istituto di studi occitani. Tutti gli atti del procedimen-

to sono esenti dalle tasse di bollo e di registro e da qualsiasi altra spesa, imposta o diritto di cancelleria.

ART. 25.

*(Trasmissioni radiotelevisive).*

La RAI-TV, nell'ambito delle trasmissioni regionali del Piemonte curate dalla terza rete, provvede a riservare almeno il 20 per cento delle ore di trasmissione a programmi che valorizzino e informino sulla cultura, sullo storia e sulla vita economica e sociale della minoranza etnico-linguistica occitana. Almeno metà di tali programmi devono essere realizzati in lingua occitana.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la RAI-TV assicurerà la realizzazione degli occorrenti impianti per rendere possibile la ricezione di tali programmi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1.

ART. 26.

*(Tutela del patrimonio musicale).*

Fino all'emanazione di apposita normativa di tutela, le esecuzioni di musica tradizionale e popolare occitana, con qualunque mezzo e in qualsiasi sede effettuata, nei comuni e frazioni di cui all'articolo 1,

sono esenti dal pagamento di qualsivoglia imposta, tassa e diritto SIAE.

In caso di controversia, l'appartenenza di un brano musicale al patrimonio tradizionale e popolare occitano è stabilita dall'Istituto di studi occitani.

TITOLO V

NORME FINANZIARIE

ART. 27.

*(Rivalutazione monetaria).*

Per le finalità di cui al titolo II della presente legge, il finanziamento statale annuo per l'Istituto di studi occitani previsto dal secondo comma dell'articolo 6 è stabilito nella misura di lire 150.000.000 in moneta del 1984 da versarsi entro il 31 dicembre 1984. In caso di ritardo, lo Stato rifonderà all'Istituto gli interessi bancari da questo pagati, al fine di sopperire al ritardo medesimo.

Per l'attuazione di quanto previsto dagli altri titoli della presente legge lo Stato contribuisce con un finanziamento annuo di lire 100 milioni.

I finanziamenti di cui ai precedenti commi del presente articolo e quelli di cui all'articolo 9 della presente legge devono essere rivalutati annualmente in base all'indice annuo di svalutazione.